



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 1

BOZZE NON CORRETTE
versione solo per Internet

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

**GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ
PARLAMENTARI**

DISCUSSIONE IN SEDUTA PUBBLICA DELLA ELEZIONE
CONTESTATA DEL SENATORE NICOLA PAOLO DI GIROLAMO
(CIRCOSCRIZIONE ESTERO - RIPARTIZIONE EUROPA)

16a seduta: lunedì 20 ottobre 2008

Presidenza del presidente FOLLINI

Sten.AZZ-PAL-ABA-TOG-CAP-DIG

Revisore NUO

Resoconto stenografico n. 1

Giunta delle elezioni

Seduta n. 16 del 20/10/2008

Sede VP

INDICE

| | |
|--------------------------|----------|
| PRESIDENTE | FANTETTI |
| AUGELLO (PdL) | MAZZA |
| DI GIROLAMO Nicola (PDL) | TAORMINA |
| LI GOTTI (IdV) | |
| LUSI (PD) | |

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

Intervengono per la parte ricorrente il signor Raffaele Fantetti, assistito dagli avvocati Giovanna Mazza, Antonio Labate ed Alessandro Tozzi e, per la parte resistente, il senatore Nicola Paolo Di Girolamo, assistito dagli avvocati Carlo Taormina e Pierpaolo Dell'Anno.

I lavori hanno inizio alle ore 16.

VERIFICA DEI POTERI

Discussione in seduta pubblica della elezione contestata del senatore Nicola Paolo Di Girolamo (circoscrizione Estero - ripartizione Europa)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione in seduta pubblica della elezione contestata del senatore Nicola Paolo Di Girolamo (circoscrizione Estero - ripartizione Europa), ai sensi del Capo IV del Regolamento di verifica dei poteri del Senato.

Nel ricordare che la Giunta ha dichiarato contestata l'elezione del senatore Di Girolamo nella seduta del 7 ottobre 2008, do atto che le parti si

sono costituite e saranno rappresentate, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del Regolamento di verifica dei poteri, dagli avvocati Giovanna Mazza per il ricorrente e Carlo Taormina per il resistente.

Ricordo altresì che, a norma dell'articolo 17, comma 2, del citato Regolamento, alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta che sono stati presenti alla seduta pubblica per tutta la sua durata. Pertanto, i senatori che dovessero sopraggiungere nell'Aula a seduta pubblica già iniziata ovvero allontanarsene prima della sospensione non potranno partecipare alla riunione della camera di consiglio che seguirà.

Ricordo inoltre che il numero legale - fissato nella maggioranza dei componenti, che lo riscontra con il foglio firme - deve intendersi applicabile, in assenza di una diversa specifica norma, anche alla Giunta riunita in camera di consiglio.

Ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento del Senato, stante la richiesta pervenuta dal senatore Li Gotti, dispongo l'attivazione dell'impianto audiovisivo per pubblico e sala stampa. Essa non osta comunque alla misura ordinaria di pubblicità dei lavori vigente per i procedimenti giurisdizionali in udienza pubblica, vale a dire all'accesso di

tutti i cittadini che lo desiderino all'Aula in cui si svolgono i lavori, con le uniche accortezze determinate dagli usi parlamentari e dalle direttive vigenti per esigenze di sicurezza.

Ricordo infine che, in base alla costante prassi, i componenti della Giunta potranno rivolgere le loro domande alle parti solo per il tramite del Presidente, al quale, a norma dell'articolo 16, comma 4, del citato Regolamento di verifica, spetta la direzione della discussione e la disciplina dell'udienza, a fini di garanzia di un corretto contraddittorio tra le parti.

In qualità di correlatori, do ora la parola ai senatori Augello e Li Gotti.

AUGELLO (*PdL*). Stando alla ricostruzione del ricorrente, Di Girolamo si sarebbe presentato nelle ultime elezioni politiche, nella circoscrizione Estero, privo della residenza all'estero richiesta dall'articolo 8, comma 1, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2001, n. 459: in particolare, il Fantetti espone che il Di Girolamo presentò la candidatura senza aver mai conseguito l'effettiva residenza in Belgio.

Il Comitato inquirente ha in proposito accertato quanto segue.

Una grande arteria di comunicazione stradale della capitale belga prende il nome da un comune fiammingo limitrofo: si tratta di *avenue de Tervueren* (o *Tervurenlaan*, in fiammingo). Tale strada passa attraverso due delle diciannove municipalità che compongono la regione di Bruxelles Capitale: Etterbeek e Woluwe Saint Pierre. Poco dopo la linea di confine tra le due municipalità, ma sicuramente sotto la giurisdizione di Woluwe Saint Pierre, vi è il civico n. 143. Ad esso corrisponde un edificio a più piani, in cui è sito l'appartamento nel quale Di Girolamo si dichiarò residente.

La proprietà – di fatto gestita dalla famiglia Morel – risulta intestata alla “*ITACO sa - G. Callierlaan 239 à 9000 Gent*”; essa non avrebbe mai fatto obiezioni alla sostituzione dei subconduttori gestita direttamente dal conduttore (pur essendo previsto nel contratto che ve ne dovesse essere comunicazione alla proprietà, questo non sarebbe avvenuto né la stessa se ne sarebbe mostrata interessata).

Tutti i testimoni escussi lo hanno infatti definito uno “studentato”, sebbene assolutamente di diritto privato e senza alcuna valenza formale; un'ulteriore precisazione riguarda il *target* dei soggetti prescelti, che in due casi sui due accertati dal Comitato (Ferrante e Giannattasio) si sono

dichiarati titolari di borse di studio con *stage* in istituzioni europee, dove avrebbero goduto del tutoraggio di Oronzo Cilli. Questi versava in sublocazione non dichiarata poiché, nel contratto venuto a scadenza il 31 dicembre 2007 e non rinnovato, non era menzionato; il rapporto - previa conversazione con Morel per la proprietà - proseguì di fatto con il Cilli e solo il 9 maggio 2008 fu stipulato un nuovo contratto di locazione con il solo Dario Ferrante come avente causa.

Sul numero di presenze di subconduttori nell'appartamento le versioni dei testi tendono a coincidere: si trattava di tre posti letto; come tale veniva proposto a chi fosse interessato al subentro. In realtà, la stanza a sinistra dell'ingresso (cosiddetto soggiorno: nella piantina ad atti la camera n. 1) era dotata di letto a due piazze e l'ultima a destra (nella piantina ad atti la camera n. 3, l'unica dotata di bagno) di un letto singolo con sotto una rete estraibile. La stanza di mezzo (nella piantina ad atti la camera n. 2), che ospitava anche la cucina, aveva un divano letto che lo rendeva di una piazza e mezzo.

Sull'identità dei subconduttori, invece, le versioni dei testi tornano a divergere: per Cilli la casa in gennaio restò soltanto a suo carico, e solo a metà febbraio vi entrò stabilmente Dario Ferrante, che conferma; per i due

il terzo posto letto fu occupato da Mariaelena Giannattasio prima (fine febbraio) saltuariamente e poi (da fine marzo) stabilmente. Secondo Giannattasio, invece, la sua presenza nella casa (stanza ultima a destra) si ebbe a partire dal 21 marzo e, prima, vi passò occasionalmente. Ai presenti fini, interessa soprattutto il periodo in cui ella dichiara di essere tornata a Bruxelles, cioè tra “quasi fine febbraio” ed il 21 marzo 2008: a suo dire, Giannattasio vi sarebbe passata non più di “due o tre volte” e vi avrebbe visto come coinquilino un milanese, di nome Stefano.

Nicola Paolo Di Girolamo, parte resistente, nella nota 24/09/2008 ha dichiarato che la testimonianza Cilli attesta l'avvenuta stipulazione – sia pure per fatti concludenti – di un vero e proprio contratto di sublocazione; la stessa testimonianza Giannattasio – a suo dire – ha evidenziato come nell'intero periodo vi fosse sempre stata una stanza con un letto libero. Se pure fossero mai intercorse pattuizioni secondo cui uno dei posti letti era riservato a Di Girolamo, ciò su cui concordano tutti i testi è che esse non ebbero mai una pratica attuazione: i testimoni Oronzo Cilli e Dario Ferrante hanno dato conferma di dichiarazioni già rese, secondo cui Di Girolamo non ha mai abitato nella casa in *rue de Tervueren* 143. Cilli (frequentemente assente) dice che non ve lo vide mai né seppe mai della

sua presenza; Ferrante (presente sempre, salvo assenze non più che giornaliere) esclude che vi sia mai stato.

Poiché vi erano elementi di contraddittorietà in diversi aspetti della ricostruzione dei due (rapporto con la proprietà; corresponsione di 500 euro "per pagamento spese" al Cilli ed ulteriori 500 euro l'8 maggio al Ferrante col medesimo motivo; modalità con cui fu concordata la versione di comodo che se fosse venuta la polizia belga si doveva rispondere che Di Girolamo abitava lì ma era momentaneamente assente), il Comitato inquirente ha comunque acceduto alla richiesta di parte di acquisire la testimonianza anche della coinquilina Giannattasio. Tale deposizione è stata dirimente per escludere che Di Girolamo abbia mai abitato in quella casa: la sua testimonianza è diretta per quanto da lei stessa riscontrato come inquilina a partire dal 21 marzo 2008.

Essa è indiretta per quanto avvenuto alla data, per la Giunta decisiva, del 10 marzo 2008 (giorno di deposito delle candidature), ma Giannattasio conferma l'assenza di elementi che potessero indurla a credere che vi fosse mai stato un coinquilino di nome Di Girolamo. Tali conclusioni solo da lei tratte: per la anteriore frequentazione occasionale dell'abitazione; per quanto riferitole dai coinquilini; per lo stato dei luoghi da lei riscontrato;

per il mancato conferimento di quote aggiuntive rispetto al terzo della pigione da lei pagato. Né vi è il rischio di uno scambio di persona con l'unica altra presenza di cui aveva contezza prima del suo ingresso in casa (il milanese Stefano): ella infatti non ignora il sembiante del senatore Di Girolamo, per averlo visto di persona un'unica volta l'8 maggio (quando si presentò per la prima ed unica volta all'appartamento, bussando alla porta e non valendosi delle chiavi del Venneri che il Cilli dichiara di avergli dato in febbraio).

Si tratta in ogni caso di una testimonianza credibile non solo perché non preceduta dalla deposizione all'autorità giudiziaria, ma anche perché è immune da sospetti in ordine a possibili versioni concordate con i precedenti due testi: la signora Giannattasio non abita più in quell'appartamento da fine agosto; ha reso una deposizione non collimante con le versioni rese dagli altri due (vedasi la presenza di fine febbraio del milanese Stefano, dai due omessa e che, semmai, avvalorava l'impossibilità di prevedere un posto letto per una quarta persona); anzi, in un caso (contenuto della visita del console della mattina del 2 maggio 2008) Giannattasio ha addirittura smentito quanto affermato dal Ferrante al console, con ciò dimostrando che la dimestichezza col coinquilino non ha

fatto premio sull'obbligo di dire la verità dinanzi al Comitato. È ben vero che - in momento di concitazione iniziale - ella stessa al citofono aveva reso la versione di comodo (sulla residenza del Di Girolamo in quella casa); ma, non essendo mai stata ascoltata dalla magistratura italiana, non possono aver operato su di lei quegli elementi di riflessione tali da indurla ad abbandonare la versione di comodo in cambio di un beneficio processuale che, nei suoi confronti, non sarebbe stato neanche astrattamente prospettabile, visto che non è mai entrata nell'indagine.

Per converso, le dichiarazioni spontanee rese da Di Girolamo - secondo cui dormì lì due o tre volte in presenza del Ferrante, oltre ad esservi stato «qualche altra volta», ma senza dormirci e vedendovi «in altre occasioni» Giannattasio - sono singolarmente inaffidabili. Non solo Giannattasio appare teste credibile per quanto da lei riferito per conoscenza diretta (e cioè che tra il 21 marzo e l'8 maggio mai vide il Di Girolamo lì), ma, paradossalmente, ella smentisce lo stesso Di Girolamo per quanto riguarda il periodo anteriore al 21 marzo, perché non vi possono essere state «altre occasioni» in cui egli può avercela vista, se non in ragione di una menzogna di uno dei due.

LI GOTTI (*IdV*). Senza che ciò voglia ovviamente costituire un condizionamento per le difese, si fa presente che secondo la Giunta le parti dovrebbero esprimere la loro posizione su alcune specifiche questioni.

La prima riguarda l'accertamento della residenza. In proposito è bene sapere che la Giunta non è vincolata dagli atti di certificazione o di iscrizione emanati a nome Di Girolamo tra il febbraio ed il marzo 2008, ma è titolata a condurre i suoi propri accertamenti (cosa che ha scrupolosamente fatto, mediante il suo Comitato inquirente). Non vi è quindi alcuna «influenza determinante» degli accertamenti in corso in sede penale in ordine alla falsità o meno di quegli atti. Sarebbe interessante sapere se la pregiudiziale penale, affacciata dalla prima memoria del resistente, sia ancora mantenuta in vita.

In secondo luogo è interessante sapere come le parti si rapportano alla questione dell'accertamento della legittimità o meno dell'iscrizione all'AIRE: se cioè la relativa domanda potesse essere qualificata come «autocertificazione» in ordine all'indirizzo nella circoscrizione consolare, o se invece la legge ritiene sufficiente la mera intenzione di trasferire la residenza. Rileva anche il rapporto tra ordinamenti giuridici per sapere se

un atto certificatorio dello Stato estero possa essere considerato parte dei presupposti di iscrizione alle liste per l'elezione del Parlamento nazionale.

Occorre chiarire, infine, se una legittima iscrizione all'AIRE potesse preconstituire titolo per l'iscrizione alle liste elettorali all'estero. La parte resistente, nella nota del 24 settembre 2008, evidenzia in proposito la volontà del legislatore di favorire l'esercizio dei diritti elettorali: in ossequio a ciò, la normativa farebbe riferimento non al concetto di residenza di carattere civilistico (correlato all'abitudine della dimora) ma a quello di residenza anagrafica; controparte argomenta invece con conforme giurisprudenza di legittimità, secondo cui il luogo in cui il soggetto richiedente intende stabilire, all'inizio della procedura, il centro di interessi giuridicamente rilevante non è correlabile alla residenza ma al domicilio, che è requisito assente dalle legge elettorale (la quale peraltro è di stretta interpretazione).

Il modo con cui si risponderà a tali questioni consentirà alla Giunta anche di approfondire le ragioni della divaricazione tra le letture del ricorrente e del resistente sulla norma applicabile al caso in esame: sarebbe l'articolo 8, comma 1, lettera *b*) della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (la

cosiddetta "legge Tremaglia"), secondo cui: «I candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione».

La parte ricorrente impernia il suo assunto giuridico sull'articolo 8, comma 1, lettera *b*) della legge 27 dicembre 2001, n. 459, secondo cui: «I candidati devono essere residenti e elettori nella relativa ripartizione». Il Fantetti confuta sia il fatto della residenza all'estero, sia la legittimità dell'iscrizione all'AIRE. Il suo ricorso, pertanto, contesta la natura di «residente» nella ripartizione Europa del Di Girolamo, sia la sua natura di «elettore» negli elenchi della medesima ripartizione Europa. In altri termini, secondo la prospettazione del ricorrente, il fatto residenza è la premessa del dato anagrafico e certificatorio: se esso viene meno, o mancava sin dall'inizio, anche l'iscrizione alle liste elettorali è travolta dal vizio. Il modo in cui fatto e diritto tornano ad aderire è la decadenza del senatore Di Girolamo dal seggio.

All'opposto, la parte resistente indirizza tutta la sua argomentazione partendo dal presupposto che il requisito di eleggibilità riposerebbe sulla legittima iscrizione all'AIRE del candidato all'estero, la quale è premessa anche della sua qualità di elettore. Acclarata questa iscrizione come legittima, si addiverrebbe anche all'affermazione della residenza, che

sarebbe anagraficamente inattaccabile. Di questo modo di ricostruire la fattispecie applicabile risente anche questione di costituzionalità. Lo dimostra il fatto che il Di Girolamo impugna per intero la legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera *b*) della legge 27 dicembre 2001, n. 459, senza distinguere al suo interno tra il requisito di essere residente e il requisito di essere elettore.

Prima di portare la Giunta a pronunciarsi su quale tra le due ricostruzioni è fondata, è bene che ambedue le parti le argomentino. Ad esse è infatti collegato il giudizio sulla rilevanza, ai fini di causa, delle eccezioni di costituzionalità che, peraltro, le parti sono chiamate a discutere anche per quanto riguarda la non manifesta infondatezza. Quindi, rilevanza e non manifesta infondatezza. Ciò, ovviamente, non vuole essere vincolante per la discussione delle parti.

PRESIDENTE. Svolte le relazioni introduttive, darò ora la parola alle parti, prevedendo, ovviamente, che si esprima prima la parte ricorrente, quindi la parte resistente, con la possibilità poi di una breve replica da parte di entrambe.

Do dunque la parola all'avvocato Giovanna Mazza.

MAZZA. Signor Presidente, mi scusi, ma alla luce della relazione testè illustrata dal senatore Li Gotti mi sorge un dubbio sulla prima questione posta con riferimento alla pregiudiziale penale affacciata dalla prima memoria del resistente. È stato, infatti, formalizzato un quesito volto a sapere se le parti intendano o meno insistere su tale pregiudiziale, il che andrebbe, evidentemente, ad inficiare la successiva discussione. Non so se su questo punto debba intervenire per prima io o se, invece, sia opportuno chiedere al professor Taormina se insiste su tale pregiudiziale.

TAORMINA. Presidente, rinunciamo alla pregiudiziale penale.

MAZZA. Bene.

Signor Presidente, onorevoli senatori, quanto ai quesiti sostanzialmente posti, ritengo che la prima fondamentale risoluzione che questa Giunta si troverà ad affrontare sarà certamente quella relativa alla pregiudiziale di costituzionalità.

Non vorrei andare molto lontano ma, avendo avuto un bisnonno nella Costituente, l'onorevole Francesco Caroleo, discutere su questo profilo mi

dà molta emozione, anche perché credo che su tale questione - non ho problemi a dirlo - siate chiamati a pronunziarvi in maniera estremamente surrettizia e dilatoria. Sono contenta che l'avvocato Di Girolamo sia presente oggi, non avendo mai avuto modo di incontrarlo; ribadisco però come proporre questa pregiudiziale sia dilatorio e surrettizio per i motivi che vi illustrerò.

Sarò molto breve, avendo illustrato la nostra replica in sede di memoria depositata il 15 settembre scorso. In essa abbiamo rappresentato come l'articolo 8 della legge n. 459 del 2001 nasca non da una scelta o da una decisione parlamentare per così dire - consentitemelo - leggera, tesa solamente a far sì che gli italiani residenti all'estero potessero votare ed essere in qualche modo rappresentati, bensì da una valutazione specifica portata avanti sulla base di profili di costituzionalità verificati da ben cinque costituzionalisti, i cui nomi sono citati nella nostra memoria (di cui ritengo la Giunta abbia copia) con specifici riferimenti che non riproporrò perché sarebbe una perdita di tempo.

Conoscendo tutti la situazione in cui si trova la Corte Costituzionale, la sospensione del procedimento oggi imporrebbe la valutazione della vicenda dell'avvocato Di Girolamo da parte di un'altra Giunta fra cinque o

sei anni quando, invece, sulla questione sollevata ora davanti a voi si sono già pronunciati cinque costituzionalisti, e non l'avvocato Mazza che decide o che vi invita a decidere se l'articolo 8 della legge n. 459 sia o meno legittimo costituzionalmente. Peraltro, esiste una precedente decisione assolutamente analoga (che abbiamo allegato alla nostra memoria) su un fatto del tutto sovrapponibile, trattandosi di una Regione a Statuto speciale, nel caso di specie la Sicilia.

Credo che situazioni diverse vadano e debbano essere affrontate in modi diversi ed è proprio questo quello che impone l'articolo 8. Non a caso, il rapporto tra numero dei seggi e aventi diritto al voto per la circoscrizione estero è assolutamente differente da quello previsto per l'Italia. Vogliamo, forse, sostenere che, laddove vi sono Regioni a Statuto speciale (vedi la Sicilia o il Trentino Alto Adige) e condizioni diverse in cui l'elettore si trova ad esprimere il proprio parere, non sia possibile - evidentemente così deve essere - applicare una normativa a tutela degli italiani che si trovano all'estero? Non dimentichiamo che non uno ma ben cinque costituzionalisti si sono pronunciati in proposito.

In una delle nostre ultime memorie abbiamo citato il professor Antonio Baldassarre che ha rappresentato l'esistenza di limiti alla libertà di

elettorato attivo e passivo che devono essere giuridicamente tutelati nei termini in cui l'articolo 8 li tutela, costituendo una maggior garanzia per chi andrà a votare ovvero sarà votato. Ritengo, pertanto, che la richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale sia strumentale.

Come ho detto, non si soffermo oltre sulla pregiudiziale di costituzionalità, avendo consegnato alla Giunta due memorie nelle quali abbiamo citato in maniera specifica i pareri dei costituzionalisti sui punti dell'articolo 8 che potevano creare qualche dubbio. Penso che spendere altre parole sia effettivamente un di più e che sia un'inutile perdita di tempo ripercorrere la storia della legge n. 459 che si ritiene, almeno per quanto concerne l'articolo 8, di dover rinviare alla Consulta. Quanto alla problematica dell'invio degli atti alla Corte Costituzionale, mi auguro dunque che da questa Giunta non esca un "colpo di spugna" al procedimento che si è intentato innanzi ad essa. Perché proprio di questo si tratterebbe, giacché di fatto si rinvierebbe una decisione ad altra Giunta tra cinque o sei anni.

Quanto agli altri punti sollevati dal senatore Li Gotti, mi risulta imbarazzante dover discutere nel merito se sia necessario o meno verificare una situazione che è molto semplice: ha validità, efficacia la dichiarazione

di residenza in un luogo sostanzialmente inesistente? È, infatti, questo - e non un altro - l'oggetto del contendere portato alla vostra attenzione e verifica. È vero, varie sono le problematiche amministrative che mi accingo ad affrontare: certificazioni, autocertificazioni, validità della normativa, iscrizione all'AIRE e tutto quanto è stato sottolineato e rientra nei quesiti che ho appuntato. Il problema però è questo: l'avvocato Di Girolamo, nel momento in cui fa la dichiarazione di residenza in un luogo dove non poteva risiedere perché luogo che non esiste (parleremo di indirizzo, domicilio e dimora), ha effettivamente assunto la qualifica di soggetto eleggibile all'estero? Su questo punto mi sarebbe bastato spendere poche parole, ma tutte le memorie e il problema amministrativo sollevato dal correlatore Li Gotti mi impongono un approfondimento. Fortunatamente tutto risulta documentalmente *per tabulas*, al di là dell'istruttoria che abbiamo svolto con i testimoni.

Il 14 febbraio del 2008, fatto assolutamente noto, Di Girolamo si reca al Consolato di Bruxelles e formalizza una domanda di iscrizione all'AIRE, che tutti abbiamo letto e riletto mille volte. La formalizzazione della domanda avviene come ha descritto la signora Cannella. Nel caso di specie, quindi, l'avvocato Di Girolamo si presenta ad un dipendente del

Consolato che redige questa domanda di iscrizione alla luce dei dati che gli vengono forniti dalla persona presentatasi. Un sistema molto semplice. Nello specifico la Ciannella per il riscontro dei dati personali utilizza un documento di identità; fa, dunque, una sorta di verifica sommaria.

Sul punto ci si chiede se la domanda di iscrizione all'AIRE (presentata il 14 febbraio, ma in realtà protocollata il 15) sia un'autocertificazione ai sensi di legge o una mera dichiarazione. Parrebbe che l'intera attività di verifica del Comitato inquirente prima e della Giunta poi si dovesse sviluppare su questa base. Se si tratti di un'autocertificazione o di una dichiarazione credo sia assolutamente irrilevante, giacché nella domanda di iscrizione all'AIRE si indica effettivamente l'indirizzo *Avenue de Tervueren* 143, CAP 1040, Etterbeek.

Si è molto detto del fatto che si tratti di una mera dichiarazione. Riesaminandola, in realtà, mi sono resa conto che a seguito della sottoscrizione del Di Girolamo si legge: «La presente dichiarazione viene resa senza sottoscrizione autenticata ai sensi della legge n. 127 del 1997 e della legge n. 191 del 1998». È effettivamente così perché la domanda non è autenticata, ma solamente sottoscritta da chi ha fornito i dati, che in questo caso è Di Girolamo. Le suddette leggi erano fino ad oggi a me

sconosciute un po' per mia ignoranza, un po' perché leggi desuete non più applicabili in quanto confluite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 che reca, tra le altre, anche disposizioni in materia di autocertificazione.

Nella domanda di iscrizione all'AIRE si indica in calce la mancanza di una sottoscrizione autenticata proprio perché si tratta di un'autocertificazione. In caso contrario, sarebbe stato necessario ben altro. Tutti gli articoli concernenti le sottoscrizioni di certificazioni, dichiarazioni e documentazioni (ad esempio, quelle relative allo stato civile e alla residenza) sono prive di una sottoscrizione autenticata in virtù, per l'appunto, delle disposizioni di cui al DPR n. 445.

Su tale aspetto vi invito a rivedere la Guida consolare del Ministero degli affari esteri (MAE) che, se non sbaglio, è stata da voi acquisita al fine di comprendere quanto veniva detto sia dalla teste Ciannella sia dal console Sorrentino a proposito dell'*iter* amministrativo del procedimento di specie. È sufficiente leggere tale Guida per rendersi conto che tutte le certificazioni redatte e presentate al Consolato ovvero da quest'ultimo richieste devono essere fornite ai sensi del già citato decreto n. 445.

Faccio anche presente che sul punto, nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione, si specifica che: «La presente dichiarazione viene resa senza sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.» «Nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione non è prevista l'autentica della firma.» Ecco il motivo per cui, trovandosi nella specie in una situazione tale da ritenere questa domanda d'iscrizione all'AIRE un'autocertificazione, per quanto concerne i dati nella stessa contenuti, non vi è stata, per l'appunto, una sottoscrizione autenticata, a norma delle leggi nn. 127 del 1997 e 191 del 1998, precedentemente in vigore (evidentemente, purtroppo, al Consolato utilizzano un modulo superato dalla successione normativa), poi confluite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Non solo insisto affinché alla luce di questi atti possiate individuare nella domanda d'iscrizione all'AIRE un'autocertificazione, ma voglio anche mostrarvi quanto io resti assolutamente meravigliata per la giustificazione che oggi ci viene fornita. Facciamo conto che si tratti non di un'autocertificazione ma di una mera dichiarazione, ancorché per legge non sia così. Ebbene, la giustificazione che ci viene fornita è che, poiché nella dichiarazione ciascuno di noi può riferire quello che meglio crede non

essendo passibile di alcuna sanzione, l'avvocato Di Girolamo ha potuto dichiarare una residenza inesistente.

La costruzione del teorema che ne viene fuori è la seguente: poiché non si tratta di un'autocertificazione, nella dichiarazione si possono riferire e fornire i dati che si credono più opportuni. Esempio: un cittadino di Bruxelles viene a Roma e dichiara di essere residente in piazza San Pietro, sotto l'obelisco; il Consolato italiano dovrà certificarlo senza che il suddetto cittadino sia passibile di alcuna sanzione. Questo è il principio che si sviluppa e che mi sembra folle, anche perché in questo modo chiunque potrebbe essere residente a casa nostra, come per l'appunto è accaduto a Cilli, Ferrante e Giannattasio.

In un secondo momento, individueremo tutte queste persone, che ammettono di aver sostenuto che tale Di Girolamo - da loro mai visto - fosse residente presso il loro appartamento, perché aveva dato loro 1.000 euro. Insomma, avendo lucrato una somma che sostanzialmente copriva in parte le loro spese condominiali e due quote di canone, queste persone dichiaravano che il Di Girolamo era residente nel loro appartamento. Ebbene, questo mi sembra assolutamente strano e, se non altro, mortificante. La sola idea che un soggetto si copra davanti ad un dato

formale sostenendo che, dal momento che non si trattava di un'autocertificazione, ha potuto dichiarare quello che voleva, è veramente da brivido, anche perché non si sta parlando di un soggetto non aduso a masticare il diritto, la giustizia, le regole e le norme, ma di un mio collega, di un avvocato iscritto all'ordine di Roma.

L'altro problema sviluppato, sempre con riferimento alla domanda d'iscrizione all'AIRE, è l'indicazione non di una residenza ma di un indirizzo. Anche su questo punto ho avuto un attimo di perplessità. A pagina 4 delle note redatte nell'interesse del senatore Di Girolamo, si fa una lunga disquisizione sulla differenza fra residenza ed indirizzo. Si osserva che, poiché nella domanda d'iscrizione all'AIRE fra i dati richiesti non vi è scritto «residenza», ma si è semplicemente chiamati ad indicare un indirizzo, non è stato dichiarato il falso né indicata una residenza inesistente. Ricordiamoci però che questo documento è la domanda d'iscrizione all'AIRE, che è l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

Lasciamo perdere il diritto che mi sembra chiaro e andiamo a rigor di logica. Quest'indirizzo dovrebbe individuare il luogo dove il soggetto che fa la domanda presso l'AIRE per l'iscrizione quale residente all'estero ha stabilito la propria residenza. Si dirà anche che la residenza indica, sotto il

profilo giuridico, alla stregua del completamento di un preciso percorso procedimentale (che poi vedremo non essere mai iniziato), un centro di interessi rilevanti agli effetti dei rapporti tra cittadino e istituzioni. Con l'espressione indirizzo, invece, si intende un luogo che il soggetto indica all'autorità come quello dove ha intenzione di stabilire, all'inizio dell'*iter* procedimentale, il centro d'interessi giuridicamente rilevante ed eventualmente dove abita in un momento successivo, quindi la residenza.

Ci si domanda allora se secondo l'articolo 8, nel momento in cui si chiede di essere iscritti alle liste elettorali, si promette ai propri elettori di andare un giorno (forse domani) a stabilire la propria residenza là dove si è trovata un'abitazione di propria preferenza per una dimora saltuaria oppure di stabilire effettivamente la residenza là dove è stato indicato, differenza, a mio avviso, non di poco conto. Vogliamo forse sostenere che l'avvocato Di Girolamo, nel momento in cui ha presentato la domanda d'iscrizione all'AIRE, avrebbe dichiarato quell'indirizzo e forse, un domani, avrebbe iniziato la procedura per fondare presso quello stesso indirizzo la propria residenza? Non è sicuramente questa la *ratio* della norma che vi si è chiesto di inviare alla Corte perché ne decida la legittimità costituzionale.

Credo vi sia un problema di diritto, di logica e di fatti. Nel caso di specie non si è mai né iniziato, né proseguito, né completato un percorso procedimentale di assunzione della residenza presso il luogo indicato nella domanda d'iscrizione all'AIRE. Se non sbaglio, infatti, l'avvocato Di Girolamo risulta residente dal 2 giugno ad oggi in un altro posto, che non è *avenue de Tervueren* 143 (Etterbeek). Dunque, la domanda d'iscrizione all'AIRE non ha avuto alcun seguito in termini di sviluppo della residenza presso questo locale.

Il problema che consegue a questa domanda d'iscrizione sottoscritta ai sensi di legge (leggi nn. 127 e 191, confluite nel già menzionato Testo unico per le autocertificazioni) è il seguente: l'avvocato Di Girolamo ha fatto tale domanda affinché la dottoressa Ciannella inserisse questi dati, e così è stato. Era un suo diritto presentare la domanda d'iscrizione all'AIRE, come riconosce la stessa dottoressa Ciannella, che è stata molto precisa nel ricordare che non poteva esimersi dall'inserire i dati che le venivano forniti, anzi, era costretta a farlo. Nel momento in cui si presenta da lei un cittadino italiano intenzionato a presentare una domanda d'iscrizione all'AIRE, che formalizza in certi termini (ad esempio: «sono Nicola Paolo Di Girolamo, sono nato a ..., il ... », eccetera), è costretta a scrivere, compilare, far

sottoscrivere e ovviamente inviare tale domanda al comune italiano competente.

A mio avviso, però, questo diritto deve essere basato su un altro elemento: la domanda d'iscrizione all'AIRE deve contenere dati veri. Nel momento in cui non è più così, va evidentemente a cadere il fondamento della domanda stessa. Da qui penso sia estremamente difficile rivolgersi ad altro o ad altre sedi per vedere accertata la veridicità o meno di questa domanda d'iscrizione.

Nella memoria cui faccio sempre riferimento, ossia l'ultima, quella del 24 settembre, nelle note del collega Di Girolamo si riportano proprio le dichiarazioni della dottoressa Ciannella, la quale afferma che avrebbe rischiato in prima persona se non avesse provveduto ad inviare correttamente la domanda d'iscrizione all'AIRE. È vero, perché la guida consolare, che voi avete, indica quali sono le sanzioni per gli impiegati che non accettano l'autocertificazione e come possono reagire i cittadini di fronte a tale evenienza. In altri termini, se la dottoressa Ciannella non avesse ritenuto di accettare di inviare questa domanda di iscrizione all'AIRE sarebbe potuta incorrere nelle sanzioni previste dal codice penale

per omissione o rifiuto di atti di ufficio, nonché nelle sanzioni disciplinari.

La stessa Ciannella sul punto è stata assolutamente troncante.

È anche vero, però, che la Guida consolare dà anche un'altra indicazione che secondo me non è di poco conto: quali sono le sanzioni per i cittadini che forniscono dichiarazioni non veritiere? Evidentemente è un caso che può capitare. Non è la prima volta che capita, tanto che i consoli si sanno regolare. Vedremo poi come si è regolato il console nel caso di specie. Comunque, l'indicazione data è la seguente: «Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute ad effettuare i controlli necessari. Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.» - quelle che noi conosciamo bene - «Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere».

Non faccio politica e non so se diventare un senatore sia o meno un beneficio. A mio avviso, però, vista la situazione, l'annullamento del certificato di residenza rilasciato dal Consolato seguito a questa domanda di iscrizione la dice tutta, visto che il console ha tentato quanto meno di tutelarsi. In effetti, come prevede la Guida consolare, la Ciannella doveva

fidarsi dell'italiano residente all'estero che indicava una residenza che non era in realtà vera. La Ciannella, però, nella domanda di iscrizione all'AIRE riporta un'annotazione che non è di poco conto: "carta di soggiorno in via di emissione".

Nella sua memoria l'avvocato Di Girolamo scrive di aver fatto questa dichiarazione alla signora Ciannella perché per onestà doveva dirle che la carta di soggiorno doveva essere emessa di lì a giorni. Effettivamente l'*iter* procedimentale doveva concludersi ma purtroppo pare che l'avvocato non abbia detto che detto *iter* non era mai iniziato. Tra l'altro, non poteva iniziare perché se fosse iniziato il Di Girolamo si sarebbe accorto (come poi ce ne siamo purtroppo accorti noi) che stava dichiarando di avere preso la residenza in una via che in quel comune non esisteva. Sarebbe un po' come sostenere che la propria residenza è in Via della conciliazione a Frascati (non so se esista una Via della conciliazione a Frascati, tutto è possibile, ma ritengo di no).

In realtà, l'*iter* procedimentale inizia solo l'8 maggio (risulta, lo hanno detto sia il comune di Etterbeek sia il comune di Woluwe Saint Pierre) perché stranamente il Di Girolamo, che ritiene di aver già cambiato la sua residenza, avendo già iniziato l'*iter* procedimentale (penso a

Etterbeek, avendo dichiarato che era lì, anche se secondo questo comune non si è mai presentato, è tutto agli atti), si reca al comune di Woluwe Saint Pierre per indicare un indirizzo diverso da quello riportato nella domanda di iscrizione all'AIRE. Il Di Girolamo, infatti, risulta dal 2 giugno residente presso un altro luogo a Bruxelles.

Come dicevo, era residente in *avenue de Tervueren* 143 solo che questa strada e questo numero civico esistono ma non fanno parte del comune di Etterbeek e questo non è cosa da poco. Sarebbe stato sufficiente recarsi presso quella che da noi chiamiamo circoscrizione per sapere da un qualunque impiegato che in quella municipalità quella via non esiste e quindi non poteva cambiare residenza. Nonostante tutto questo, come confermato da una serie di coincidenze (ad esempio, quella della data della chiamata in procura e dell'avvio delle indagini) che vorrei evitare di rappresentarvi, il Di Girolamo per regolarizzare la situazione (altro colpo di spugna) richiede una nuova residenza, che - siamo al paradosso - interviene prima ancora dell'annullamento della precedente residenza dichiarata dal Consolato.

Ricapitolando, la domanda di iscrizione all'AIRE che dà atto del trasferimento dell'avvocato Di Girolamo dall'Italia a Bruxelles presso

questa via, viene poi inviata a Roma, dove si prende atto di questa situazione, si cancella il nominativo dalle liste del comune di Roma e si dà il via libera a Bruxelles, confermando la residenza dell'interessato nella città belga. Speriamo che a Bruxelles non lo sappiano perché altrimenti ci prenderebbero veramente per dei folli. Il 14 maggio 2008 il Consolato d'Italia a Bruxelles, alla luce dei famosi dati attualmente in suo possesso, emette una certificazione che darebbe atto di come effettivamente Di Girolamo Nicola Paolo sia residente all'estero.

La difesa sostiene che, essendo in possesso di questa certificazione del Consolato d'Italia a Bruxelles che attestava, in base ai dati in suo possesso, la residenza in quella città, la posizione del Di Girolamo era a posto. D'accordo.

In primo luogo va detto però che questa certificazione, essendo stata sottoscritta da un soggetto, Aldo Mattiussi, non delegato in tal senso, è un atto invalido. Tutti abbiamo percepito la mortificazione del console Sorrentino nelle dichiarazioni rese in sede di acquisizione testimoniale, tanto che abbiamo evitato di porre domande più specifiche sul punto. Come dicevo, tale certificazione non è sottoscritta né dal console né da un soggetto delegato.

In secondo luogo, la certificazione è stata annullata immediatamente, il 14 maggio, in forza degli accertamenti che le disposizioni della Guida consolare, che prima ho letto, impongono quando ci sono dei dubbi. Viene annullata, tra l'altro, *ex tunc* e non *ex nunc* e, come ben sapete, da questo annullamento vi è tutto un seguito. L'annullamento del certificato di residenza all'estero, che ad avviso del Di Girolamo consente l'iscrizione nelle liste elettorali, fa cadere infatti la sua stessa iscrizione. Tale annullamento è avvenuto a seguito di un controllo che è stato fatto forse non in maniera serena ma certamente in modo accurato. Il console, infatti, quando si è reso conto che qualcosa non quadrava (noi purtroppo sappiamo che ciò è avvenuto perché si sono avviate le indagini della procura della Repubblica) ha chiesto informazioni ai comuni di Etherbeek e di Woluwe Saint Pierre, si è recato presso l'abitazione dove doveva essere Di Girolamo e si è reso conto di tutto questo. Il console, dunque, ha svolto una serie di controlli.

Sappiamo bene quanto sia semplice che i decreti consolari siano impugnati e, per così dire, bastonati dinanzi al TAR, dal momento che solitamente presso i Consolati vi è una gestione che possiamo definire libera, svelta. Lo ha confermato lo stesso console, laddove ha detto che nel

periodo delle elezioni si rilasciano rapidamente i certificati a tutti coloro che si ripresentano, avendo tempi molto ristretti e dovendo avvantaggiare i cittadini: questi sono i vantaggi dati ai cittadini di elettorato passivo e attivo!

Quest'atto è stato impugnato al TAR e mi corre l'obbligo di rappresentarvi che nell'impugnazione era stata chiesta la sospensiva, perché l'annullamento di un certificato del genere è un atto gravissimo che comporta l'annullamento dell'iscrizione presso le liste elettorali e dovrebbe di conseguenza comportare anche l'annullamento della situazione in cui il collega Di Girolamo si trova oggi. Si è chiesta la sospensiva e poi vi si è rinunciato. I tempi del TAR sono quelli che sono. Speravamo (probabilmente lo faremo noi, adesso vedremo) vi fosse stata un'istanza per sollecitare una decisione. Se si impugna un provvedimento del TAR si ha evidentemente la necessità che la situazione relativa si chiarisca quanto prima; quando leggerete il decreto consolare n. 14 vi renderete conto di cosa voglia dire, Non c'è stata invece neanche un'istanza di prelievo. Effettivamente credo non sia interesse di nessuno che questa vicenda venga risolta con urgenza.

A questo punto mi riporto alla famosa pregiudiziale di costituzionalità. Su questo punto, nella sua memoria, Di Girolamo specifica che se il console, dopo ben tre mesi, si è presentato per fare gli accertamenti è perché evidentemente l'*iter* procedimentale per il cambio di residenza poteva durare tre mesi. Altrimenti, trascorso tale periodo, per loro era cosa fatta. Vorrei innanzi tutto precisare che il console si è presentato per altri motivi che tutti conosciamo, il vero problema però è che quell'*iter* procedimentale non era mai partito.

Vorrei tornare un attimo a monte della questione. Non dimentichiamo che, nel momento in cui viene presentata la domanda di iscrizione all'AIRE e vi è poi l'emissione del certificato di residenza (quello sottoscritto dal non delegato Mattiussi, che si autoconferisce una delega), Di Girolamo non si era ancora presentato da nessuna parte: né a Etterbeek, sbagliando, né a Woluwe Saint Pierre, come invece avrebbe dovuto fare. Credo che questo sia un punto da chiarire. Nel momento in cui il console, autonomamente o indotto - lo vedrete dalle dichiarazioni da lui rese -, compie un accertamento, il motivo esiste ed è esattamente questo.

Vorrei ora rispondere all'altro quesito che mi è stato posto all'inizio della seduta. Ci si domanda se l'iscrizione all'AIRE sia titolo per l'iscrizione

alle liste elettorali, in quanto l'articolo 8 parla di residenza e non di iscrizione all'AIRE. Sotto tale aspetto, devo rilevare che questo guaio - consentitemi di definirlo così - si poteva evitare, perché forse la domanda di iscrizione all'AIRE non era neanche necessaria, poiché sarebbe stata sufficiente una residenza effettiva, ma non un indirizzo. In tal senso, l'articolo 8 è ben chiaro ed è stato esaminato a sufficienza.

Il problema è il seguente: se formalmente l'avvocato Di Girolamo non era residente né a Etterbeek né a Woluwe Saint Pierre (del resto la strada dichiarata non esiste e questo è pacifico), è possibile che ci sia stata una residenza di fatto, un errore amministrativo o un problema di mal comprensione della norma? Possiamo considerare tale ipotesi e bypassare il problema del diritto per valutare se una residenza effettiva, di cui parla l'articolo 8, vi sia stata.

Al fine di comprovare tale residenza effettiva, si invoca un accordo verbale con il Cilli. Nella relazione del senatore Augello si dichiara che il titolare del contratto era il Ferrante, ma chi aveva preso in mano le cose era il Cilli. Io non sono d'accordo, poiché ritengo che il titolare sia sempre stato il Ferrante. Il Cilli doveva riferire al Ferrante, tant'è vero che la spartizione di soldi è avvenuta tra il Cilli e il Ferrante, che comunemente si erano

accordati per recuperare un po' di soldi. A qualcuno di voi risulta che l'accordo verbale costituisca un cambio di residenza? Se parlassi con una mia amica di New York per dirle che ho intenzione di trasferirmi lì fra due mesi perché mio figlio deve frequentare un *master* in quella città, ciò che cosa comporterebbe? Significherebbe forse che potrei andare al Consolato e far presente che mi sono trasferita perché vi è un accordo verbale con una mia amica che ha l'appartamento a New York? Stiamo scherzando?

Ad ogni modo, qual è stata la conseguenza di tale accordo verbale? Un versamento di canoni di locazione, si dichiara. Voi non eravate presenti, ma noi abbiamo ascoltato le dichiarazioni del Cilli e del Ferrante, che non riuscivano a giustificare come mai avessero accettato 1.000 euro. È talmente ovvio che avevano lucrato perché si erano spartiti tale somma per evitare di pagare la loro quota! Costoro non sapevano se imputarla a un canone di locazione, alle spese di condominio o alle spese per eventuali guasti presso l'abitazione. Abbiamo sentito di tutto. Gli abbiamo anche fatto dire che erano una parte del canone di locazione, ma le quote poi non risultavano, perché i soggetti che prendevano parte alla locazione (Ferrante in qualità di titolare), erano tre in tutto, e tali sono sempre rimasti, non sono mai diventati quattro. Vi erano il Ferrante, titolare del rapporto, il Cilli e

inizialmente tale Stefano di Milano (dato confermato dal Cilli, dal Ferrante e dalla Giannattasio), dopodichè intervenuta la Giannattasio in sostituzione del signor Stefano.

In un primo momento avevo invitato il comitato inquirente, in maniera informale, a sentire il signor Stefano, poi ho deciso di ritirare la mia istanza istruttoria perché, come peraltro è stato affermato, la Giannattasio è stata talmente chiara nel riferire che Di Girolamo non c'era mai stato e che non c'era mai stato un quarto inquilino che sarebbe stato assolutamente inutile ascoltare il coinquilino precedente.

Il fatto che ci fossero solo tre inquilini è comprovato da un'ulteriore situazione. Vero è che ognuno di noi può essere libero di dormire ovunque, ma non dimentichiamo come fosse strutturata l'abitazione: una stanza per questo signor Stefano (susseguito poi dalla Giannattasio), un'altra stanza dove si alternavano il Cilli e il Ferrante (se si alternassero, se vivessero o dormissero insieme ci è rimasto oscuro), e poi una cucina con un divano letto e non un'altra stanza da letto. Vogliamo forse sostenere che il senatore Di Girolamo vivesse nella cucina dove c'era il divano letto e passavano tutti gli altri inquilini? Devo ricordare che un sorriso nel momento in cui si è tentato di sostenere ciò è venuto a tutti noi presenti a quelle audizioni.

Un ulteriore *escamotage* è consistito nel sottolineare che poteva esserci una presenza saltuaria, giustificata dal fatto che Di Girolamo avesse le chiavi di casa. Tuttavia, la presenza saltuaria non è mai stata confermata da nessuno. Forse lo riferirà oggi, ma neanche lo stesso collega Di Girolamo ci ha mai parlato di una sua presenza saltuaria nell'abitazione. Non solo, essa è stata smentita categoricamente: il Cilli e il Ferrante (per quanto ne potessero sapere perché si alternavano nell'abitazione), nonché la Giannattasio, hanno assolutamente e categoricamente escluso che Di Girolamo avesse mai messo piede presso quella abitazione e che avesse mai utilizzato le chiavi di casa.

Si potrebbe sostenere che le chiavi di casa non le ha utilizzate neanche l'8 maggio (l'unica volta che la Giannattasio ha avuto modo di parlare con Di Girolamo), per dimenticanza ovvero per educazione. Ma se si è coinquilini, se si è già pagato due volte il canone di locazione, se si vive saltuariamente presso tale abitazione da tre mesi e si possiedono le chiavi di casa, si bussa sempre prima di entrare in casa? Qualcosa non quadra. Ho avuto la fortuna di non condividere l'appartamento e non sono mai stata una studentessa fuori sede, però mi sembra un paradosso sostenere una tesi simile.

L'8 maggio Di Girolamo risiedeva lì già da due mesi e non aveva portato neanche uno spazzolino; agli atti vi è una domanda specifica in tal senso. L'avvocato Di Girolamo in tale data si è presentato, non ha utilizzato le chiavi e non è neanche entrato. Sappiamo perché si è presentato l'8 maggio? Cerchiamo anche su questo punto di essere chiari. L'8 maggio l'avvocato Di Girolamo non si è presentato perché era lì residente, bensì per chiedere alla Giannattasio quale fosse la circoscrizione di pertinenza di quella via. Non si è presentato a ritirare le sue cose perché stava cambiando residenza, visto che l'8 maggio si presenterà al comune di Woluwe Saint Pierre per chiedere la residenza presso un'altra abitazione. Non si è presentato per disdire un contratto di locazione verbale, né per mettere fine a un accordo intervenuto solamente con il Cilli, del quale il Ferrante non era a conoscenza, e del quale la Giannattasio, l'inquilina che pagava regolarmente, non era mai stata a conoscenza. L'avvocato Di Girolamo si è presentato semplicemente per sapere dove dovesse recarsi per il cambio di residenza, che doveva essere fondamentale ma, a nostro avviso, un po' tardivo. Parliamo dell'8 maggio, quindi si tratterebbe di un cambiamento molto tardivo.

Credo e mi auguro di avere risposto ai quesiti che mi sono stati proposti, sia per quanto riguarda la questione della validità dell'atto certificatorio emesso dal Consolato, sia per quanto concerne la validità dell'iscrizione all'AIRE.

Un'ultima annotazione sul problema della validità al quale non mi sembra di aver risposto. Per quanto concerne la validità dell'atto certificatorio estero per l'iscrizione nelle liste elettorali (cioè quanto sia valida la certificazione del comune estero sull'effettività della residenza dell'italiano lì, ai fini dell'iscrizione nelle liste elettorali), devo dire che la validità c'è, perché è l'unica prova che abbiamo della effettiva veridicità della dichiarazione che il soggetto va a rendere. È vero che sulla fiducia e sull'amicizia (e forse in questo caso anche sui soldi, non dimentichiamo i 1.000 euro dati a Cilli e a Ferrante) riusciamo ad elaborare dei concetti di diritto che probabilmente in diritto non esistono, ma è anche vero che è necessario che il comune dove si è assunto o si ritiene di aver assunto la residenza certifichi che si stia lì, o che quantomeno lo sappia. Altrimenti, ognuno di noi potrebbe presentarsi e candidarsi in qualunque posto del mondo senza che il comune o - diciamo - la circoscrizione estera presso la quale intendiamo candidarci sia posta a conoscenza della nostra effettiva

presenza in quei luoghi. Abbiamo veramente sentito teorie e teoremi paradossali. Penso che questo sia facilmente superabile.

Mi auguro di essere stata in grado di rispondere ai quesiti che hanno posto ad entrambe le parti e che avevo velocemente appuntato. Avevo preparato una serie di frasi - consentitemi - ad effetto da esporvi a chiusura della mia discussione ma penso non ce ne sia bisogno, in quanto l'effetto lo fanno già i documenti.

Chiedo, ovviamente, l'accoglimento del nostro ricorso.

PRESIDENTE. Grazie avvocato. Non l'ho interrotta prima: partiamo tuttavia dal presupposto che il Parlamento non decida mai alla leggera. Non in questo caso, ma neppure negli altri.

MAZZA. Non lo metto in dubbio. Non avrei discusso tanto.

LUSI (PD). Signor Presidente, vorrei chiederle una breve sospensione, ovviamente se è possibile.

PRESIDENTE. È irrituale ma tutto è possibile.

Sten.AZZ-PAL-ABA-TOG-CAP-DIG

Revisore NUO

Resoconto stenografico n. 1

Giunta delle elezioni

Seduta n. 16 del 20/10/2008

Sede VP

Sospendo brevemente la seduta.

(I lavori, sospesi alle ore 17, sono ripresi alle ore 17,05)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Ha la parola l'avvocato Taormina.

TAORMINA. Signor Presidente, signori senatori, ho ascoltato con grande attenzione l'intervento, anche appassionato, della collega che difende il ricorrente Fantetti. Credo si tratti di una serie di affermazioni e di ricostruzioni che meritino qualche messa a punto, sia sul piano della evocazione dei fatti, non sempre precisa, non sempre puntuale, talvolta distorta, sia sul piano dei principi tecnico-giuridici che sono stati evocati, soprattutto con riferimento ad alcune categorie ben scolpite nel nostro codice penale. Mi riferisco in particolare al problema della ipotesi di falsità legata alla questione dell'autocertificazione, sulla quale mi soffermerò in seguito.

Cominciamo intanto con il dire che il senatore Di Girolamo è stato in possesso dal 5 marzo del 2008 - in esito alla istanza che aveva presentato,

mi pare, il 14 di febbraio precedente - del certificato rilasciato dal console d'Italia a Bruxelles, certificato nel quale si legge che è attualmente residente all'estero, nella circoscrizione consolare di Bruxelles, ripartizione Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia della circoscrizione estero, all'indirizzo che è stato più volte ricordato.

Il mio contraddittore mi dice che questo è un documento che è stato firmato da persona che lo ha fatto in nome e per conto del console, forse nemmeno potendolo fare. Certamente questa è cosa che riguarda l'esercizio di una funzione di fatto sulla quale nessuno può mettere lingua fino a quando non si sia accertato, o addirittura insinuato, che vi sia stato o possa esservi stato un rapporto collusivo tra il senatore Di Girolamo e il firmatario di questo documento.

Quando ci si chiede, com'è giusto che sia, se questo sia il documento necessario, utile e sufficiente per l'iscrizione alle liste elettorali, sia per l'elettorato attivo che per quello passivo, si risponde che questo è il documento che - piaccia o non piaccia - conclude sul piano formale (perché qui di forma discutiamo, non di fantasie) un certo miniprocedimento, che prende le mosse dall'istanza della quale più volte si è parlato, e sulla quale

dovremo ritornare, e che si conclude, dopo il passaggio per l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, con il rilascio di questa certificazione.

Nel momento in cui viene formulata la richiesta, il Consolato provvede a trasmettere tutto quello che è stato acquisito all'ufficio anagrafico di provenienza di colui che fa la richiesta stessa. Quando torna il riscontro a questa iniziativa presa dal Consolato, avviene il rilascio del certificato. Questo è il certificato che conclude la procedura.

Io mi metto ovviamente - fino a quando qualcuno non avrà dimostrato il contrario - dalla parte dell'utente che da quel Consolato riceve questo provvedimento. Una prima grande inesattezza della nostra contraddittoria è rilevabile quando ha voluto ricordare che c'è stato un procedimento davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio a proposito di questa vicenda. Mi meraviglia che si sia potuto dire, da parte del mio contraddittore, di essere a sua volta sorpresa del fatto che da parte del senatore Di Girolamo non sia stata effettuata la richiesta di prelievo, per poter giungere alla valutazione del merito di questa vicenda. Anzi, con affermazioni che quantomeno - per usare un linguaggio felpato - non possiamo condividere, si afferma che addirittura questo sarebbe stato un modo per insabbiare, perché nessuno voleva sapere la verità.

Evidentemente il mio contraddittore non si è preoccupato di andare a vedere gli atti presso il tribunale amministrativo regionale del Lazio; infatti, non ha saputo citare il reale contenuto del provvedimento adottato in via cautelare. Quel provvedimento ha dichiarato la carenza di giurisdizione del TAR. Quindi non ci poteva essere nessuna richiesta di prelievo. A me interessa questo primo passaggio e credo in questo modo di avere anche cominciato a rispondere ad alcune delle suggestioni formulate dal senatore Li Gotti.

Tuttavia, a parte ciò voglio utilizzare questo frammento con il quale ci stiamo confrontando. Non è vero, infatti, che dobbiamo guardare, com'è stato detto molto suggestivamente e molto intelligentemente, alle cose che sono successe dopo. Signor Presidente, onorevoli senatori, non è vero. Non è così. Perché il TAR del Lazio, con un provvedimento ormai definitivo (sia pure trattandosi di un'interlocuzione cautelare), in quella circostanza ha puntualizzato che non poteva esercitare giurisdizione per la semplice ragione che la procedura si era consumata. Sapete molto meglio di me cosa significa questo e non c'è bisogno che io approfondisca il punto. Tutto quello che doveva essere prodotto dalla situazione documentale trova la sua sintesi nel certificato (al quale ho fatto più volte riferimento) dichiarativo

dell'esistenza della residenza del senatore Di Girolamo nel luogo che ho più volte indicato. Questo documento sta a significare che tutto quello che era necessario perché si fosse ... (*L'avvocato Mazza annuisce*) Se lei sta in silenzio, mi fa una cortesia.

MAZZA. Non ho detto una parola.

TAORMINA. Menomale.

Qui parliamo di diritto e non di chiacchiere, parliamo di formalismo giuridico: siamo di fronte ad un dato formale. Qualcuno, facendo la sua relazione, ha detto che in questo caso ci troviamo in materia di stretta interpretazione, e la stretta interpretazione significa anche questo.

Come stavo dicendo, la pronuncia del TAR del Lazio sta a significare che, essendosi esaurita la fattispecie elettorale, non si può entrare in quel merito: solo voi lo potete fare. Tuttavia, anche in tal caso, resta il problema che il procedimento si è concluso e qualsiasi ipotesi di soluzione non può riguardare il passato, come è stato erroneamente sostenuto dalla mia contraddittrice: si è parlato di retroattività, ma la soluzione - lo ripeto - non può riguardare il passato.

In questa vicenda, e non è un caso, esiste un altro aspetto molto importante, il fatto cioè che si deve registrare l'esistenza di un procedimento penale al quale può essere affidato il travolgimento di ogni cosa.

Detto questo, Presidente, signori senatori, credo che, prendendo spunto da questo certificato, debba essere tolta di mezzo un'altra strumentalizzazione. Mi riferisco al problema dell'indicazione dell'indirizzo, del luogo in cui il senatore Di Girolamo aveva dichiarato di riferirsi. Bisogna stare molto attenti e cauti alle categorie e alle fattispecie giuridiche che si utilizzano e per dimostrarlo mi soffermo in particolare sulla residenza. Se il giorno 14 febbraio il senatore Di Girolamo fosse stato effettivamente presente in *avenue de Tervueren* n. 143 - come poi dimostreremo che è stato - o se non ci fosse mai andato, o se invece avesse cominciato ad essere presente in quell'appartamento, magari per un giorno, e non ci fosse poi più andato, ciò sarebbe stato esattamente corrispondente al dettato di questa legge, sulla quale aggiungeremo qualche altra considerazione in punto di problemi di costituzionalità che non possono essere pretermessi, come è stato fatto invece con grande semplicismo dal mio contraddittore.

Se dunque dovessimo discutere della residenza secondo le categorie tecnico-giuridiche che conosciamo, recate dal codice civile, certamente dovremmo fare riferimento - come tutti sappiamo - al luogo principale dell'attività professionale o familiare e così via, cioè ad un qualcosa che postula stabilità, continuità, tempi. Se nel caso che stiamo esaminando tutto fosse stato ritenuto, anche dalla parte avversaria, regolare per un giorno - come noi riteniamo che sia e come dimostreremo che in realtà è stato - non avremmo più discusso di niente.

Ho parlato di una strumentalizzazione a proposito dell'errore contenuto in questo certificato dal punto di vista del Comune, anche se non so se possiamo parlare di Comune nel modo in cui noi ne parliamo, o se dobbiamo invece parlare di circoscrizione come pure ne parliamo noi. Da quanto ho capito, Bruxelles è organizzata come una sorta di città metropolitana, con una pluralità di componenti che possono essere chiamati comuni (chiamiamoli così per convenzione, anche se non credo sia corretto).

Nel caso in esame si è trattato comunque di un dato certo, nel senso cioè che l'immobile si trovava nel luogo indicato ed è stato riscontrato come esistente dallo stesso console recatosi poi sul posto per compiere gli

accertamenti, che sarebbero stati tutti positivi (e di questo parleremo in seguito). Tuttavia, poiché si trattava di un immobile situato al confine tra un comune e un altro (o tra una circoscrizione e un'altra), chiunque sarebbe potuto cadere in questo errore se, al momento della stipula, anche per iscritto, di un contratto di locazione o di sublocazione, avesse ricevuto quell'indicazione piuttosto che un'altra.

Questo dato è stato quindi enfatizzato e ricondotto, anzi, alla specie dell'inesistenza - come è stato detto - dell'immobile del quale si parla, immobile che invece esisteva, stava lì, in quel palazzo che aveva soltanto la particolarità di essere collocato in una sorta di crocevia tra un comune ed un altro, come capita spesso anche nelle questioni che ci riguardano direttamente.

Quanto alla domanda di iscrizione all'AIRE, il problema è particolarmente delicato e complesso ed è quello che ha portato l'autorità giudiziaria romana ad emettere un provvedimento di rigore nei confronti del senatore Di Girolamo. Voi state sicuramente agendo in piena autonomia e vorrete farlo fino in fondo, ma intanto vi dico che è certamente erroneo quanto è stato oggetto di contestazione da parte della procura della Repubblica di Roma, come altrettanto erroneo è quanto affermato in questa

sede dal mio contraddittore, confondendo anche qualche categoria giuridica, come ho detto prima.

Cominciamo innanzi tutto col precisare che la questione non è indifferente, e qui sono presenti giuristi di prima risma sia al tavolo della Presidenza sia tra gli astanti. Quando discutiamo di falso, di queste fattispecie giuridiche che il codice penale conosce, parliamo di situazioni assolutamente precise e non è possibile derogare in alcun modo: sappiamo che cos'è il falso ideologico e che cos'è il falso materiale; sappiamo che cos'è il falso in scrittura privata e il falso in atto pubblico. Non si può dunque affermare, se non ignorando alcuni elementi del diritto penale, che la dichiarazione o l'autocertificazione siano assolutamente uguali l'una all'altra, né si possono evocare le categorie parlando di fatiscenza delle norme o di desuetudine delle stesse, perché in questo caso siamo in presenza di norme invece ben operative e idonee ad integrare quel che di volta in volta esse affermano.

Abbiamo qui una domanda di iscrizione che non reca una firma con autocertificazione: è una domanda punto e basta. Il senatore Casson sa benissimo qual è la differenza tra un documento di questo genere e l'autocertificazione, che comporta, in effetti, la responsabilità per falso. La

procura della Repubblica di Roma ha quindi sbagliato, perchè questa non è un'autocertificazione. Aver contestato la falsità a Di Girolamo relativamente a questo atto è un errore, un errore giuridico di cui voi non potete non tener conto, perchè è palese che da tale atto non risulta tutto ciò che secondo la legge è necessario affinché si possa parlare di un'autocertificazione, che comporta responsabilità per falsità ideologica in atto pubblico. Proprio per questa ragione, infatti, la legge richiede in tali casi particolari formule sacramentali, in modo da richiamare l'attenzione del firmatario.

Questa non è un'autocertificazione. È inutile che ci prendiamo in giro. La conclusione è questa. E quest'affermazione, vedete, non è soltanto mia ma è stata fatta anche nel corso dei lavori del Comitato inquirente, al quale va la nostra gratitudine per la profondità con la quale sono stati svolti gli atti assunti e per la garanzia di contraddittorio e di imparzialità impressa allo svolgimento dei lavori.

In quella sede - chi ha fatto parte di quel Comitato lo ricorda perfettamente - su questo problema ci fu molto da discutere. Sembrava, infatti, quasi impossibile che ci trovassimo di fronte ad un atto che la procura della Repubblica aveva codificato in modo tale da considerarlo

autocertificazione che, quindi, potesse implicare accusa di falso ideologico in atto pubblico a carico del senatore Di Girolamo. Ci abbiamo lavorato molto proprio perché impressionati da questa presa di posizione sbagliata della procura. Finalmente non soltanto il dato materiale, compulsato in maniera molto negligente da quell'ufficio giudiziario, ma anche le dichiarazioni rese dalla funzionaria responsabile della procedura, la dottoressa Ciannella, hanno confutato questa ipotesi.

Dal Resoconto stenografico della seduta del Comitato inquirente del 4 agosto 2008 possiamo leggere, infatti, il punto in cui il Presidente dice: «Per rispondere in modo chiaro alla domanda, possiamo affermare che ha ritenuto di attenersi alla legge? Lei, infatti, sostiene di essersi comportata in conformità a quanto la legge prescrive.» e la Ciannella risponde: «Sì, perché la legge parla di dichiarazione.». Dopo ciò, intervengo io dicendo: «Presidente, la mia domanda è la seguente: la testimone sapeva che quella non era un'autocertificazione?». La Ciannella replica come segue: «La struttura della dichiarazione che noi avevamo in uso è stata esaminata più a fondo dopo il caso Di Girolamo». Il Presidente a tal riguardo, sottolineando l'importanza della questione, chiede: «Com'è cambiata la dichiarazione adesso?». In realtà, nel Resoconto si legge un'ulteriore precisazione perché

il Presidente dice: «Dottorressa, (...) Mi si consenta un chiarimento. Senza nulla togliere alla procura della Repubblica di Roma,» - grazie a Dio, aggiungo io - «a suo avviso, in legge è necessaria l'autocertificazione o no?». A tale domanda, la Ciannella, nel momento in cui viene messa di fronte alle sue responsabilità da parte del Presidente interrogante, risponde: «In legge no.».

La signora Ciannella afferma anche che si trattò di una dichiarazione verbale dello stesso Di Girolamo, elencando quali furono i documenti presentati e via dicendo. Secondo me, quindi, possiamo considerare superato il problema dell'autocertificazione perché questa dichiarazione non è un'autocertificazione.

C'è, però, un altro particolare sul quale si è fatta un po' di confusione nel momento in cui si è cercato di riassumere il contenuto del provvedimento. In questo documento non si parla di residenza, ma di un'altra cosa, ovvero della dichiarazione resa dal senatore Di Girolamo riguardo all'indirizzo, che non è residenza, ma una cosa ben precisa dal punto di vista tecnico-giuridico. La residenza è quella che abbiamo detto, l'indirizzo non è certamente la residenza.

Non solo non è vero che si tratta di un'autocertificazione – e risulta evidente dalla composizione del documento e dall'interpretazione e dall'indicazione della dottoressa Ciannella, che ha sostenuto che nulla di tutto ciò era richiesto dalla legge e che questa era la prassi ordinaria seguita in tutti i Consolati – ma non è neanche vero che nel documento si parla di residenza, bensì di indirizzo. Non possiamo dire che per indirizzo si intendeva residenza perché la residenza è un'altra cosa. Nel momento in cui si dice che sarebbe stato affermato falsamente di essere residente in un luogo piuttosto che in un altro, noi opponiamo il contenuto del documento e la forma scritta dalla quale risultano che non si tratta di autocertificazione e che non riguarda la residenza.

Presidente e onorevoli senatori, quando valutate questa vicenda dovete considerare che un qualsiasi «accusato», che si trovi nella condizione del senatore Di Girolamo, non si deve interessare di tutto ciò che può essere oggetto di suggestione o di mancate e imperfette previsioni normative. Non c'è la possibilità di dire che il senatore Di Girolamo si sarebbe dovuto far carico di tutte queste situazioni più o meno interpretabili, più o meno riconducibili alla previsione normativa. Se rivolgendomi a un pubblico ufficio mi viene chiesta una dichiarazione per

ottenere l'iscrizione all'AIRE e, conseguentemente, la certificazione di residenza, faccio quanto mi viene richiesto e quello che accade successivamente riguarda l'ufficio che, in questo caso, il 5 marzo del 2008 mi chiama per comunicarmi che il mio certificato di residenza è pronto.

Questi sono i fatti, sempre che non si sia in grado di affermare che vi sia stata una collusione e, quindi, un accordo illecito tra il senatore Di Girolamo e qualcuno dell'ufficio del Consolato. Questo non è contestato da nessuno, nemmeno dalla procura della Repubblica di Roma. Pertanto, questo è il contesto con cui dobbiamo confrontarci .

Presidente, signori senatori, come ho detto prima, noi dobbiamo fare riferimento alle situazioni di fatto.

Ho sentito la relazione del senatore Augello che, per qualche parte, mi è sembrata in debito di completezza rispetto ai risultati raggiunti nel corso dei lavori del Comitato, che poc'anzi non ho finito di apprezzare. Ci sono, in ogni caso, determinate circostanze di fatto che nemmeno noi pensavamo di poter estrarre dal contraddittorio forte, stretto e serio che si è potuto costituire in corso di lavori del Comitato. Non so cosa possa contare se il *dominus* dell'appartamento fosse il signor Cilli o il signor Ferrante, a me interessa poter dire alla Giunta che il senatore Di Girolamo in tempi

non sospetti ebbe a stipulare questo accordo e che, siccome i contratti di locazione o di sublocazione non hanno bisogno di forma scritta, è inutile irridere al tipo di relazioni istituitesi tra il signor senatore Di Girolamo e il signor Cilli, perché così risulta da quanto dichiarato da tutti coloro che sono stati ascoltati nel Comitato. Si può, quindi, dire che si tratta di circostanza certa.

La prima circostanza certa è che, in effetti, in quel periodo intervenne l'accordo perché una di quelle stanze fosse sublocata al senatore Di Girolamo. Io pure ho un immobile vicino Roma dove sono residente, ma dove non mi reco mai. Dico questo per dare il senso della relatività delle categorie con le quali ci stiamo confrontando. Non è il fatto dell'abitazione ma quello della disponibilità che conta. Se il 5 marzo il signor senatore Di Girolamo fosse stato trovato dentro l'abitazione e non ci fosse mai più andato, dal punto di vista della presentazione alle liste elettorali sarebbe stata esattamente la stessa cosa. Non interessava niente a nessuno perché conta l'aspetto tecnico-giuridico. Ecco perché qui siamo di fronte a un formalismo che può piacere o no, ma che è reclamato dall'applicazione della legge. Allora, il contratto fu stipulato. C'è poi chi parla di 1.000 euro e chi di 500, ma stabilire chi ha speculato è un altro problema; la cosa certa

è che il senatore Di Girolamo in occasione della stipula di questo accordo con il signor Cilli - siamo ben al di là del 5 marzo - paga il canone per i mesi di marzo e di aprile.

Non so se i fatti concludenti hanno un significato nell'ambito tecnico-giuridico. Noi diamo un gran significato ai fatti concludenti. Certamente, se stipulo l'accordo e pago il prezzo, è complicato dire che si tratti di un qualcosa di non veritiero. Ecco perché a noi fa persino dispiacere porre la questione di costituzionalità, così come faremo e come abbiamo già fatto per iscritto. Ci fa dispiacere perché i dati di fatto sono questi e vi dico subito che il console, quando ha attivato il procedimento per la revoca della residenza, ha sbagliato, senza che qualcosa possa comportare il fatto che potesse essere quell'indirizzo piuttosto che un altro (il che non incide sulla residenza, a dimostrazione, ancora una volta, della differenza fra indirizzo e residenza). Il console, come si suol dire, "se l'è fatta sotto", perché il procuratore della Repubblica lo ha chiamato, come ha fatto con tutti gli altri, mettendoli in condizione di dire cose che quando si sono trovati davanti alla responsabilità del contraddittorio nell'ambito del vostro Comitato non sono state ripetute. In tal senso, Presidente, signori senatori, vi invito a guardare gli atti.

Intanto, il Di Girolamo ha dato i soldi per quei due mesi. Ma vi è qualcosa di più che il contraddittorio non ha ricordato: sono state consegnate le chiavi dell'appartamento. Che poi vi sia andato (di notte, con l'amante) o meno, non interessa nulla: la consegna delle chiavi è un atto simbolico, attraverso il quale si crea la realtà, come dicono i civilisti, nella fattispecie contrattuale, pure di carattere obbligatorio. E allora? L'accordo, i soldi, le chiavi: stiamo ancora a discutere se sia vero o meno o cerchiamo di dimenticare qualcuna di queste tessere del mosaico, ognuno per poter portare acqua al mulino della propria impostazione?

I dati di fatto, non voglio dire altro. Di questa vicenda - come risulta dai lavori del Comitato - era stato puntualmente informato il signor Ferrante, l'altro giovane che si trovava in quell'abitazione, in cui fruiva di un letto comune (mi pare che dormisse nello stesso letto del signor Cilli). Per questa ragione, vi era un luogo in cui vi era un altro letto, quello che ricordava Di Girolamo.

La Giannattasio dice di non averlo mai visto. Che significa? Il fatto è che aveva le chiavi in mano, aveva pagato il canone di locazione e stipulato l'accordo, per cui poteva andarci quando gli pareva.

Signor Presidente, signori senatori, come dicevo, ha sbagliato il console, o meglio, ha avuto paura, quindi ha attivato la procedura per la revoca. Da un altro spezzone dell'inchiesta condotta, che avrete certamente letto (ma qualche volta si può pure essere distratti), risulta che il console si recò, signor Presidente, nell'abitazione della quale stiamo discutendo, dove incontrò il Ferrante e la Giannattasio. Ricordate che quest'ultima ha dichiarato, a proposito del contenuto di quel colloquio, che sia lei, sia il Ferrante ebbero ad affermare che, in effetti, Di Girolamo abitava in quell'immobile ed aveva il posto per dormire; dettero cioè al console, per filo e per segno, la consapevolezza dell'effettività della situazione. Oggi dicono che la situazione era diversa, ma intanto il console quello ebbe come riferimento nel momento in cui effettuò l'approfondimento.

E allora, al di là di quest'ultimo spezzone al quale ho fatto riferimento, mi pare chiaro che non possiamo dire che il senatore Di Girolamo sia stato un buffone o un truffatore che ha cercato di crearsi tutte le condizioni per essere inserito nelle liste con l'elettorato attivo e passivo. Dobbiamo dire che vi è stata una serie di circostanze e fatti certamente non in rotta di collisione con la previsione normativa, che dà efficacia anche

alla residenza «di un giorno», che quindi certamente si inverte anche attraverso le modalità che ho fin qui ricordato.

Vi sono, però, altri particolari importanti, che certamente avrete già compulsato, ma sui quali devo richiamare la vostra attenzione.

Signor Presidente, signori senatori, nessuno può dire che Di Girolamo abbia truffato qualcuno o che con l'inganno abbia cercato di ottenere quello che poi ha avuto. Perché dico questo? Perché, a proposito della documentazione relativa al rilascio della certificazione, si legge quanto segue: «Al signor sindaco del comune di Roma - Si trasmette in allegato, per il seguito di competenza, la domanda d'iscrizione all'AIRE e conseguentemente nelle liste elettorali di codesto comune, relativa alla persona nominata in oggetto, per sé e per gli eventuali familiari di cui all'allegata richiesta. Si sarà grati a codesto comune di voler cortesemente trasmettere la relativa notifica direttamente all'interessato». «Seguiranno estremi», signori, lo sottolineo, «carta soggiorno belga in corso di emissione».

Dice il mio contraddittore che ha dimenticato di dire che non era nemmeno iniziata la procedura; era stata utilizzata una formula onnicomprensiva, perché, essendo stati attivati la procedura e tutto il

meccanismo conseguente, attraverso la dichiarazione riguardante, tra l'altro, quell'indirizzo e non la residenza, è quindi corretto dire che siamo in presenza di una carta di soggiorno in corso di emissione, il che significa che non c'era. Non so se mi spiego. Sottolineo questo aspetto perché la carta di soggiorno presuppone la residenza. Quindi in questo momento, se mi metto nella sua ottica per cercare di capire se ha fatto il furbo, compiendo qualche operazione tendente - per così dire - a ottenere un risultato che non avrebbe potuto conseguire, posso dire che il senatore Di Girolamo non ha fatto un'istanza tendente a ottenere la residenza, perché ne ha presentata una nella quale ha fatto riferimento all'indirizzo e in quel documento che prima vi ho ricordato non se n'è mai parlato e non compare mai la parola «residenza».

In secondo luogo, ciò è tanto più vero, perché in quel momento, per il funzionario principale responsabile del procedimento, come diciamo oggi nel linguaggio giuridico-amministrativo di questa legislazione, certamente questo dato dava la dimostrazione che nessun artificio era stato utilizzato. Questo, tanto per rispondere ad alcune insinuazioni formulate. Anche questo aspetto è stato oggetto di particolare approfondimento da parte del Comitato, così come lo era stato tutto quanto è racchiuso in quelle

circostanze di fatto alle quali in precedenza ho fatto riferimento per dimostrarvi come la situazione e l'ontologia con la quale vi dovete confrontare sono diverse da quelle che vi vengono raccontate dagli organi di stampa o da chiunque altro e, qualche volta, anche dai tecnici.

Per quanto riguarda la teste Ciannella, signor Presidente, a prescindere da quello che può aver detto il console, l'ambasciatore o il Ministro degli esteri, stiamo parlando di quello che prevede la legge e che lei, come funzionario dello Stato italiano all'estero, deve garantire ad un cittadino che si presenti al suo ufficio.

Sempre nel Resoconto stenografico di cui ho dato lettura, a un certo punto il Presidente dice: «Dunque, se un cittadino si presenta al suo ufficio» - signor Presidente, onorevoli senatori, questo è il modo di mettersi dalla parte dell'utente «e presenta una dichiarazione – quella che abbiamo mostrato» - e che qualcuno qualificava come autocertificazione, a cominciare dalla procura di Roma, che invece ha sbagliato - «da lui firmata, con un passaporto valido, lei deve prendere la suddetta dichiarazione e mandarla al Comune di provenienza; e, nel momento in cui il comune conferma, lei è obbligata a iscrivere il cittadino che, dunque, acquisisce il diritto di voto mediante questa catena di atti. Se lei

sospendesse o interrompesse questa catena di atti,» - omissione di atti d'ufficio - «violerebbe un diritto di quel cittadino. Può dirmi se questa ricostruzione corrisponde a ciò che lei ci ha spiegato rispetto alle procedure seguite?» Così risponde la dottoressa Ciannella a questa domanda, che è evidentemente risolutiva di ogni possibile dubbio: «Io, ripeto, iscrivo i cittadini che si presentano al Consolato per l'iscrizione all'anagrafe anche senza la carta di soggiorno, anche senza la residenza. Ormai li iscrivo anche senza la carta di soggiorno». Chiede il Presidente: «Perché è un loro diritto e perché lo dice la legge? » Replica la Cannella: «E' un loro diritto, certo.» Quindi, il presidente Augello incalza: «Perché lei non potrebbe fare altrimenti.» Sempre nello stesso Resoconto, l'avvocato Mazza chiede alla Cannella: «Quindi lei non sa se negli altri consolati utilizzano la stessa procedura per l'iscrizione all'anagrafe consolare o meno?». La risposta della Cannella è: «Mi pare (...) che in tutta la rete diplomatico-consolare è utilizzato questo sistema».

Signor Presidente, onorevoli senatori, perché questa semplificazione che rasenta un'interpretazione che potrebbe anche non essere condivisibile? Non dico che lo sia, ma è come se io andassi a richiedere una concessione edilizia che non debbo ottenere ma che il funzionario del comune mi

rilascia ugualmente, e costruisco. Se non gli ho dato soldi, se non ho colluso, quella concessione deve essere per forza ritenuta da me una concessione rilasciata in perfetta correttezza.

Affermo ciò, perché dietro questa interpretazione vi è un dato che mi riporta al problema della costituzionalità, all'esigenza che i Consolati eliminino qualsiasi possibile ostacolo od ostruzionismo all'esercizio del diritto di voto. Qui è accaduto che insieme all'esercizio del diritto di voto si mescolasse anche l'elettorato passivo, ma ciò non cambia assolutamente i termini della questione. In omaggio all'esigenza di garantire prima di tutto e anzi tutto, per previsione costituzionale, l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani che si trovano all'estero e che per essere residenti hanno bisogno di questo passaggio attraverso i Consolati, in ragione di questo fatto vi è una posizione di assoluta apertura.

Vedete, si è trattato non soltanto di una questione rispetto alla quale è stato possibile dire che la rete consolare si comporta allo stesso modo, ma vi è addirittura agli atti un documento (non so se riesco a ritrovarlo ma non ha importanza perché lo avete voi e lo ricordo bene a memoria) dal quale risulta che i funzionari del Consolato di Bruxelles in tempi precedenti avevano instaurato, rispetto a chi si fosse presentato al Consolato, la prassi

di fare accertamenti, di approfondire quale fosse la situazione. Ricordate benissimo quel documento: era una circolare attraverso la quale il console (non quello attuale, Sorrentino, ma il precedente, poi sostituito da Sorrentino, che comunque ha recepito quella disposizione senza modificarla) aveva fatto presente che sarebbero stati passibili di sanzione disciplinare i dipendenti del Consolato che, a presentazione del documento e dell'istanza e senza che vi fosse la carta di soggiorno, avessero voluto fare approfondimenti in più per capire quale potesse essere la situazione. Chi si comporta in questo modo - dice in sintesi quella carta - agisce contro il diritto di voto del cittadino, per cui astenetevi se non volete andare sotto procedimento disciplinare.

Richiesto al console se quella circolare avesse vigenza anche dopo il suo avvento, egli ha dichiarato che tutto ciò era corrispondente a realtà. Dice ancora il console: «Ho anzitutto specificato ai magistrati» - (foglio 4 della relazione da lui redatta per l'Ispettorato generale del Ministero degli affari esteri) - «che la procedura di iscrizione all'AIRE del signor Di Girolamo non era intesa a creare un particolare trattamento preferenziale alla persona, bensì rientrava del quadro di quell'atteggiamento cooperativo che il Consolato adotta nei confronti di tutti i connazionali. Nel caso

specifico, quando un connazionale viene ad iscriversi all'anagrafe del Consolato, non gli viene negata la sua domanda d'iscrizione. Gli ulteriori documenti comprovanti la sua residenza nel Paese» - è una prassi adottata da tempo ma che non sembra tuttavia rappresentare un obbligo prescritto dalla legge - «vengono poi portati al Consolato in un momento successivo». «Ho inoltre preso immediato contatto con il sindaco del comune di Etterbeek» - che incontrò lunedì 5 maggio - «per accertarmi personalmente se il signor Di Girolamo abbia comunicato ... », eccetera.

Allora, signor Presidente, onorevoli senatori, nessuno è autorizzato a dire che fosse una falsa rappresentazione quella sulla quale si basava la documentazione che è stata presentata per l'iscrizione alle liste elettorali da parte del senatore Di Girolamo. Egli stipulò quel contratto, pagò l'affitto, aveva il posto a disposizione, aveva il possesso delle chiavi; il senatore Di Girolamo non ha detto il falso a nessuno perché ha fatto un'istanza non solo priva di autocertificazione per le ragioni che ho detto, ma nella quale non si è parlato mai di residenza.

Per quanto riguarda la procedura amministrativa che si è messa in atto per effetto di quell'istanza in costanza dell'inesistenza della carta di soggiorno, se si fosse detto che c'era la carta di soggiorno allora sì che

sarebbe stata un'affermazione falsa e tendente ad ottenere un risultato del procedimento amministrativo che non si sarebbe altrimenti potuto ottenere. Invece all'AIRE di Roma è arrivata la comunicazione: non c'è carta di soggiorno. Allora, se l'AIRE manda la comunicazione e sulla base di essa avviene che si rilasci il certificato di residenza in Belgio, non credo che questo possa essere qualcosa da attribuirsi alla responsabilità del senatore Di Girolamo.

Io credo che veramente la procura di Roma abbia commesso dei gravissimi errori nella formulazione di queste ipotesi e mi auguro che la vostra illuminata attenzione possa essere tale da consentire di correggere anche il corso di quella procedura, per quanto si sappia bene che questa è una situazione nella quale, grazie a Dio, ciascuno agisce in sua perfetta autonomia, anzi in perfetta sovranità, trattandosi di poteri fondamentali dello Stato.

Noi riteniamo che sarebbe ingiusto, scorretto, violativo degli atti del procedimento che voi avete acquisito, che sono stati i più importanti, i più garantiti, i più aperti, che sono stati caratterizzati da un contraddittorio assoluto, smentire proprio questi atti; voi non potete farlo. Da essi risulta quello che fino a questo momento vi ho detto.

Signor Presidente e senatori, noi siamo abituati sempre a fare subordinate, perché questa è la nostra vita, perché non sappiamo quali sono le modalità con le quali le vostre teste vogliono risolvere le questioni, per cui ci fermeremmo a questo punto, in contrapposizione forte rispetto alle affermazioni che sono state fatte dai nostri contraddittori perché forti sono gli argomenti in base ai quali noi possiamo sostenere che il Di Girolamo è dalla parte della ragione. Può sembrare che dopo tanto *battage* pubblicitario e tante aggressioni, delle quali è stato vittima il senatore Di Girolamo, le mie siano parole in libertà, ma non lo sono, poiché si basano su elementi che risultano dagli atti. Se qualcuno smentirà che ci sia stato il contratto di locazione, che il canone di locazione non sia stato pagato, che le chiavi dell'appartamento non siano state consegnate, allora chinerò la testa. Se qualcuno mi dirà che è stata fatta un'autocertificazione dichiarando che già si disponeva del permesso di soggiorno e sulla base di ciò sia stato ottenuto il certificato per l'iscrizione, chinerò la testa ancora una volta. Se qualcuno vuole sostenere simili argomentazioni lo deve fare però sulla base dei fatti, perché io porto fatti, come la convergenza delle dichiarazioni delle persone sentite dal Comitato e l'esistenza di documenti. Il certificato è un

documento così come lo è l'istanza: sono tutti elementi che stanno lì e che parlano da soli.

Noi abbiamo spesso bisogno delle ciambelle di salvataggio, perché non sappiamo, pur essendo sicuri, come possano andare le cose dal punto di vista delle decisioni da assumere. Da parte del ricorrente mi è sembrato un atteggiamento un po' di maniera avere snobbato, non apportando alcun contributo in risposta ad osservazioni già contenute nelle nostre memorie, la questione di costituzionalità. Non si tratta di un'eccezione ma di un incidente di costituzionalità, che noi vorremmo non sollevare perché quest'ultimo presuppone una rilevanza e io parto dal presupposto, arrogante quanto volete, che la rilevanza non ci sia, per la semplice ragione che la falsità non c'è. Mi trovo quindi in difficoltà a sostenere la rilevanza. Quella che sosteniamo è una rilevanza in ipotesi, ossia nell'ipotesi in cui si ritenga che il merito, al quale abbiamo fatto precipuo e prioritario affidamento, debba essere oggetto di approfondimenti o svolgimenti di ulteriori attività di indagine. Non si tratta quindi di un mezzo attraverso il quale perdere tempo, prolungare per altri quattro o cinque anni e fare tutto ciò che è stato detto in maniera non solo poco elegante, ma addirittura scrutando nella testa di chi ragiona, per la verità, in altro modo.

Il nostro modo di ragionare è talmente diverso che, potendo sollevare e dare un segno di pregiudizialità alla questione di costituzionalità, si affronta tale questione dopo e non prima. Naturalmente mi riferisco alla legge n. 459 del 2001, esclusivamente in riferimento al problema di cui mi sto occupando; il resto non mi riguarda. Mi interessa dei problemi oggetto di analisi della parte della Giunta, ossia di un problema di costituzionalità: la previsione della residenza come requisito per potere essere, nel caso di specie, eleggibile nelle elezioni politiche riguardanti i residenti all'estero. Ripeto, a me interessa solo questo problema. Se la legge piaccia o no, se sia fondata o meno non rileva, poiché riguarda il confronto politico e non quello tecnico-giuridico.

Non credo di dover dire qualcosa intorno a un problema che ha interessato nel passato la «giurisprudenza» delle Giunte per le elezioni, a proposito del ruolo istituzionale che viene a recitare il Senato (o la Camera) nel momento in cui accerta quali siano o se sussistano le condizioni per convalidare le elezioni di un suo membro. Furono tante - e le ricordo rapidamente, senza entrare nel merito - le questioni che furono poste per negare non il potere di verifica, ma il carattere di giurisdizionalità di tali poteri. È un carattere che deve essere presupposto nel momento in cui si

ritiene che debba esservi lo spazio per decidere sull'esistenza di una questione di costituzionalità da trasmettere alla Corte costituzionale.

Qualcuno aveva sostenuto che non si potesse parlare di giurisdizione per il fatto che si trattava di dover interloquire sulla sorte di un determinato componente della stessa Assemblea. A parte il modo abbastanza irriverente di riferirsi ad una Camera, quando si tratta di un organo sovrano non possono valere le regole della possibile confluenza o convergenza di interessi o del conflitto d'interessi. Noi tutti conosciamo le cosiddette giurisdizioni domestiche, che cito soltanto come riferimento di carattere culturale. Questa è la massima delle giurisdizioni domestiche perché riguarda l'esercizio di un potere sovrano da parte di un organo fondamentale dello Stato.

In simili situazioni si tratta non tanto di guardare alla condizione del singolo appartenente, ma soprattutto all'individuazione delle norme a tutela dell'organismo e della sua complessità, per cui non è certamente questa la situazione rispetto alla quale si possa discutere in termini di negatività del carattere di giurisdizionalità. Credo che vi sia un argomento assolutamente risolutivo di ogni questione e che lo sia stato anche nel passato. Oggi va soltanto menzionato tenendo conto della particolarità del regime giuridico

che afferisce ai tempi che stiamo vivendo. La problematica è stata affrontata sotto la precedente normativa, anche regolamentare, di Camera e Senato, ed oggi si tratta solo di rivisitare in parte tale tema. Ebbene, si è in presenza di un provvedimento che, proprio per la esclusività della «giurisdizione», ha il carattere massimo della definitività, rispetto al quale non c'è nessuna possibilità o autorità superiore che sia riconosciuta (perché si tratta di un organo sovrano); basta dire questo per evocare un dato che in tutta la cultura giuridica è ormai dominante.

Anche di fronte al diritto amministrativo e al diritto civile, oltre che al processo penale, esiste una giurisprudenza assolutamente consolidata in relazione a tutti quei provvedimenti, anche se non configurabili come sentenza (come nel caso che ci occupa), che hanno il carattere della definitività (si tratti di un'ordinanza, di un decreto, di una deliberazione parlamentare, come quella che state per assumere). Qualcuno ha sostenuto che si tratta di provvedimenti non pronunciati in nome del popolo italiano, ma il Senato della Repubblica non deve pronunciarsi in nome del popolo perché già lo rappresenta. Come si può pretendere che vi sia una formula. Certamente, i magistrati debbono dire, anche se non lo fanno quasi mai, che sentenziano in nome del popolo italiano. Ciò perché non sono stati eletti,

ma sono funzionari dello Stato, per cui debbono fare ogni volta professione di avere riannodato le loro decisioni alle volontà del popolo. Voi siete la quintessenza del popolo per cui non vi è alcun bisogno di fare questo tipo di valutazione.

L'aspetto più rilevante che è stato messo in luce, e che in questo contesto credo debba essere tenuto nella dovuta considerazione, è che abbiamo affidato l'equilibrio tra i poteri dello Stato alla risoluzione dei conflitti da parte della Corte costituzionale. Uso una formula certamente non giuridica e tecnicamente non appropriata quando parlo di risoluzione delle questioni, concetto che va dai conflitti alle problematiche di raccordo tra le leggi ordinarie e quelle costituzionali. Certamente, sia quando discutiamo della costituzionalità di una legge (caso in cui si crea una situazione di controllo della Corte costituzionale sul Parlamento), sia quando discutiamo dei conflitti di attribuzione tra gli organi, siamo certamente in un sistema che ha visto nella Corte costituzionale - di cui tanto si parla in queste ore - l'organo che garantisce l'equilibrio tra i poteri dello Stato, come è stato già detto e lo ripeto, perché mi pare un bel concetto.

Non solo, voglio ricordare che ci sono delle situazioni (sulle quali tornerò di qui a un attimo) rispetto a cui persino voi, Giunta per le elezioni, avete dei poteri pardefiniti e - come dire - dotati di una sorta di passaggio in giudicato, sia pur *sub conditione*, ma certamente questa è la caratteristica fondamentale del voto, per esempio, di Assemblea. Allora è evidente che sottrarre a momenti come questi il controllo di costituzionalità significherebbe alterare l'equilibrio che la Costituzione ha prescelto dicendo al Senato, alla Camera, alla giurisdizione ordinaria, alla giurisdizione speciale che, quando sorge un problema che impinge in questioni di costituzionalità, c'è l'organo di garanzia.

Perché la Corte costituzionale è organo di garanzia? Perché assolve a questa funzione. E allora mi parrebbe un po' strano che, in una situazione come quella della quale ci stiamo interessando, dove addirittura potrebbe darsi perfino una definitività di decisione (secondo noi persino da parte della Giunta dinanzi alla quale ho l'onore di parlare), potrebbe in determinati casi crearsi una situazione di sottrazione della valutazione di costituzionalità, nel momento in cui Senato e Giunta - o Giunta, a seconda delle vostre preferenze - non dovessero avere in mano il potere di sollevare o di affrontare la questione di costituzionalità. Mi pare che sia un

argomento assolutamente decisivo, con il quale ci si deve adeguatamente confrontare.

Non ho detto per l'Assemblea quello che ho detto fino ad un attimo fa a questo proposito; lo dico particolarmente per voi della Giunta. Perché qui si sconta, ancora una volta, le novità normative che si sono succedute fino agli ultimi Regolamenti parlamentari di Camera e Senato, che hanno per molti versi innovato profondamente rispetto al passato. Un passato che aveva determinato decisioni dotate di una certa ambiguità, non sicure verso l'esito. Allora noi qui, quando discutiamo della Giunta, discutiamo di una rappresentanza proporzionale dell'Assemblea; su questo credo che non ci sia ombra di dubbio. Nel passato non si era contestato che le Giunte potessero sollevare o affrontare un problema di costituzionalità, ma si era affermato che il problema di costituzionalità dovesse essere soltanto proposto dalle Giunte, e quindi dovesse essere oggetto di successiva analisi, approfondimento e votazione da parte delle Assemblee, in virtù appunto di un parallelismo (noi abbiamo ricordato questo passaggio, che proviene da un atto parlamentare), che è stato istituito per dimostrare che le Giunte non avrebbero la possibilità di prendere in considerazione in maniera definitiva la questione di legittimità costituzionale.

Signor Presidente, signori senatori, mi permetto di rinviare alla memoria che abbiamo presentato, che il senatore Di Girolamo ha presentato, perché possiate prendere atto che la ragione per la quale si è ritenuto che le Giunte non potessero da sole e soltanto porre la questione di costituzionalità alla Corte costituzionale consiste in una sorta di equiparazione che era stata effettuata tra questo consesso e i giudici istruttori civili da una parte e i pubblici ministeri dall'altra. Una comparazione ed una valutazione delle posizioni assolutamente non compatibile.

Mi guardava adesso il senatore Casson. Lo ringrazio, perché prendo spunto anche da un pizzico di ovvia valutazione, nel senso che sto sostenendo in questo momento; è evidente infatti che un organismo come questo, che agisce sotto determinate forme e con determinate garanzie, non può essere collocato sul piano del pubblico ministero. Per carità, anch'esso agisce all'insegna della legge; ma certamente non agisce con le caratteristiche che conosciamo e che abbiamo visto nello svolgimento delle attività del Comitato. Parlare poi di giudice istruttore oggi è addirittura un argomento a favore.

Noi pensiamo che ci sia una ragione di fondo in virtù della quale non soltanto voi esercitate giurisdizione e la esercitate per essere espressione dell'Assemblea, ma la esercitate anche per il modo con il quale la funzione viene esercitata.

Signor Presidente, signori senatori, non è che la giurisdizione sia un'etichetta; non è che, se il legislatore dice che quell'organo esercita una funzione giurisdizionale, per questa ragione quello è un organo giurisdizionale. Ciò che determina il carattere di giurisdizionalità della funzione è dato esclusivamente dalle modalità con le quali la funzione è esercitata. E allora, io richiamo quello che voi avete fatto in base ai vostri regolamenti: avete convocato le parti, avete depositato gli atti, avete chiesto della presenza e dell'indicazione di testimoni o di elementi probatori che in qualche modo potessero essere utili all'accertamento, avete svolto le indagini e le acquisizioni testimoniali secondo il più rigoroso rispetto del contraddittorio. Un contraddittorio anzi allargato, perché alla raffica di domande dei componenti del Comitato ha fatto seguito l'intervento, la collaborazione e naturalmente l'interesse di chi, da una parte e dall'altra, difendeva gli interessi che ad esso fossero stati confidati. Cioè, la forma dell'esercizio della funzione, quando ripete queste caratteristiche (che sono

la causale, che sono la fonte della terzietà di chi poi si occupa dell'accertamento e delle valutazioni), quando costituisce l'essenza delle modalità di svolgimento della funzione medesima, indica che quella è giurisdizione. Quindi, non c'è dubbio che la vostra sia una funzione giurisdizionale. E allora, noi riteniamo che sia vero quello che stiamo affermando. Noi riteniamo che sia vero, perché in effetti è così. Cosa dice l'articolo 111 della Costituzione? L'articolo 111 novellato fa riferimento proprio alla logica della giurisdizione, della terzietà della giurisdizione, a condizione che si sia in presenza di un contraddittorio contestuale tra le parti. Questo è il DNA della giurisdizione. Se questo è il DNA della giurisdizione, è evidente che qui c'è tutto e, quindi, nessuno si può permettere di dubitare che così non sia.

In passato ci si è serviti dell'argomento che questa sarebbe stata una funzione da parificare a quella del giudice istruttore civile, che nel passato in effetti non poteva sollevare questioni di legittimità costituzionale, ma doveva rimettere al collegio la decisione. Questa normativa è stata assolutamente superata non soltanto dalla Corte costituzionale, ma anche dal nostro legislatore. Come il giudice istruttore penale nel passato, come oggi il giudice delle indagini preliminari possono proporre questione di

legittimità costituzionale, oggi anche il giudice istruttore civile può proporre questione di legittimità costituzionale. Per cui io credo che questa sia una giurisdizione piena sotto questo profilo. La controprova è che ci sono momenti nei quali voi avete la possibilità di procedere alla convalida e alla verifica dei risultati elettorali, che sono sottoposti poi ad una particolare forma di possibile integrazione, a seconda che vi sia la firma di non so quanti senatori. Per cui, una questione decisa dalla Giunta può essere portata in Assemblea.

Ebbene, facciamo l'ipotesi che una vicenda di questo genere si verifichi e che nessuno si avvalga del potere di far transitare la decisione vostra all'Assemblea; questo significherebbe che, se questione di costituzionalità vi fosse stata, quella si sarebbe dovuta non prendere in considerazione per il fatto che voi non avreste la possibilità di prendere in considerazione e decidere in maniera definitiva sulla questione di costituzionalità. Questo è un dato che dimostra invece che, se non vogliamo sottrarre la legislazione al controllo di costituzionalità in ogni momento in cui un organo giurisdizionale si interessa della questione, la giurisdizione vostra, sotto questo profilo, a sommosso avviso di chi ha l'onore di parlarvi, è una giurisdizione piena.

Nel merito, credo che basterebbe soltanto leggersi la Costituzione, così come ci è imposto, e confrontare con essa l'articolo 8 della cosiddetta legge Tremaglia.

Presidente, signori senatori si dice: «*In claris non fit interpretatio*». Certamente alcune cose debbono essere dimenticate e non devono essere messe in luce quando si sostiene una tesi per così dire inquinata dalla partigianeria; ma sta di fatto che esiste un articolo 58 della Costituzione secondo il quale: «I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno». Vorrei che questa norma fosse presa in considerazione, anche con riferimento al contenuto di un'altra disposizione, l'articolo 67 della Costituzione, secondo il quale: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

Che cosa vogliono dire queste norme, Presidente, signori senatori? Anzitutto vorrei richiamare la vostra attenzione su un passaggio: non è certo mia intenzione fare sfoggio di consapevolezza - non ne sarei neppure capace - ma ho una fissazione che discende dall'articolo 2 della Costituzione, in base al quale la Repubblica garantisce i diritti inviolabili

dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà. C'è soltanto un'altra norma in Costituzione che ha una costruzione simile, quella contenuta nell'articolo 24, comma 2, che riguarda l'inviolabilità del diritto di difesa.

L'articolo 2 e l'articolo 24 sono quindi le uniche due norme in Costituzione costruite in questo modo: perfino la libertà personale, quella di domicilio e quella di comunicazione - e lo sappiamo! - sono soggette al cedimento consistente, attraverso lo strumento della legge ordinaria. Quelli che ho richiamato, invece, sono gli unici due casi che conosco nella Costituzione dai quali risulta che quei diritti sono inviolabili in assoluto, nel senso cioè che non sono inviolabili, ma violabili al tempo stesso (come avviene, per esempio, per la libertà personale), ma sono solo e soltanto inviolabili. La legge fondamentale dello Stato vuol dire, dunque, che non può esserci neppure legge ordinaria che determini mutamenti di *status* o di situazioni tali da risultare in rotta di collisione con l'oggetto giuridico di ciascuna di queste norme. Ebbene, all'articolo 2 si riconducono anzitutto i diritti civili e tra essi, ovviamente, l'espressione del diritto di voto come livello massimo dei diritti politici.

Tuttavia, a parte questo - che potrebbe essere considerato più un cappello che non una ragione di incostituzionalità - per quanto attiene al profilo della rilevanza, senatore Li Gotti, una volta che si parte dall'ipotesi che non ci sia stata residenza, è evidente che bisogna stabilire se la previsione del requisito della residenza sia o meno conforme a Costituzione, anche se, per quanto in questo momento mi pare di capire, sulla base delle indicazioni che mi sono permesso di dare in precedenza, la residenza vale in quanto tale. Infatti, se è vero che basta abitare un solo giorno nel luogo indicato per poter realizzare la fattispecie normativa, ciò significa che, dal punto di vista della fattualità, conta la residenza anagrafica e non quella giuridica, nonostante abbiamo dimostrato che dal punto di vista giuridico - non del fatto - la residenza del senatore Di Girolamo fosse piena.

Alla luce delle due disposizioni che ho ricordato - e qui andiamo nello specifico della comparazione - secondo la Costituzione della Repubblica italiana per essere dotati di elettorato attivo e passivo basta ed avanza la qualità di cittadino e quel cittadino che si candida alle elezioni (anche se oggi si fanno le nomine, quindi il discorso potrebbe essere diverso e addirittura angosciante sotto il profilo della rappresentatività che

la Costituzione vuole) e diventa senatore della Repubblica, o deputato, rappresenta la Nazione senza vincolo di mandato. Ciò significa quindi che, nonostante io sia residente a Roma, posso essere eletto in Veneto (anche se oggi si dovrebbe parlare, appunto, di nomina), piuttosto che nel Lazio, perché qualsiasi altro vincolo sarebbe in contrasto con lo scioglimento del deputato o del senatore dal vincolo di mandato.

Ne consegue che trattare situazioni identiche - laddove così fosse - in modo diversificato, urta decisamente con il combinato disposto delle norme che ho richiamato, in base all'articolo 3 della Costituzione, perché soltanto nel caso preso in considerazione dalla legge Tremaglia, oltre al requisito della cittadinanza italiana, è richiesto anche quello della residenza all'estero, senza che ci sia una ragione in virtù della quale poter segnare una differenza. Come sapete, ad esempio, a livello europeo abbiamo superato addirittura la cittadinanza: cittadini stranieri sono stati eletti in Italia al Parlamento europeo, proprio in virtù di una rappresentatività generalizzata, per il fatto di essere residenti nel nostro Paese.

Si tratta di un problema che ogni Stato - e così anche noi - ha poi risolto a suo modo. La cosa importante, però, è che aggiungere alla previsione dell'articolo 58 della Costituzione (che fa riferimento soltanto al

requisito dell'età per poter essere eletti senatori tra i cittadini italiani), qualsiasi altro elemento richiesto da parte di un legislatore ordinario - non di un qualsiasi legislatore - limita l'ambito di operatività del principio generale, e compulsa quindi i diritti civili e politici del cittadino.

Tutto si può fare e certamente tutto si sarebbe potuto fare: la legge Tremaglia, in particolare, ha fatto tutto ciò che poteva essere fatto. Tuttavia, a nostro avviso, l'aver individuato come ulteriore requisito l'indicazione della residenza - requisito per il quale non abbiamo alcun interesse, per le ragioni richiamate prima, lo diciamo in via estremamente subordinata - è certamente un motivo di contrasto con l'articolo 58. Si sarebbe potuto raggiungere l'obiettivo, ma come? Attraverso che cosa? Chi è che può dire alla Costituzione: «Guarda che ci vuole anche la residenza!», oppure: «Guarda, articolo 58, che ci vuole anche la residenza!», o ancora: «Guarda, articolo 67, che ci vuole la residenza, perché qui ci deve essere una rappresentatività!». La residenza, infatti, è legata ad una rappresentatività locale. Chi può dire che quindi non ci vuole più il vincolo di mandato, ma il vincolo con il collegio elettorale nel quale si viene di volta in volta inseriti? Chi può dire questo? È soltanto una forma di

emanazione di una legge dello Stato, che poi è quella che comporterebbe una modifica alla Costituzione.

Voi mi insegnate che la Costituzione può essere modificata soltanto attraverso legge costituzionale.

Condivido integralmente la legge n. 459, del 2001, cosiddetta Tremaglia; la considero un ampliamento della sfera di intervento delle opinioni e dei contributi in Parlamento, ma credo che questo aspetto della residenza sia veramente da sottoporre al vaglio della Corte costituzionale per capire se le cose che finora abbiamo messo in luce abbiano un loro fondamento.

Presidente, signori senatori, credo, dunque, che la questione di legittimità costituzionale sia subordinatamente non manifestamente infondata e credo che voi da questa sede - che trae la sua fonte di poteri dal Senato nel suo complesso e, in particolare, dall'Assemblea - possiate in via «definitiva» prendere posizione su questo problema, non perché si tema che l'Aula possa andare in diverse direzioni, in quanto mi pare che le questioni siano l'una più fondata dall'altra, ma perché credo non occorrerebbe mozzare la testa ai vostri poteri quando essi sono assolutamente chiari, pacifici e sono esercitati in maniera analoga persino dai Consigli comunali

che, quando discutono delle questioni relative all'eleggibilità di coloro che risultano eletti, diventano organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità costituzionale. Il fatto di essere emanazione del Senato della Repubblica è un argomento in più per sostenere l'esaustività delle vostre funzioni e dei poteri da esercitare anche in questo contesto.

Credo, dunque, che in via principale la questione di merito sia sicuramente da risolvere a favore del senatore Di Girolamo e che, se qualche dubbio dovesse rimanere rispetto al costrutto normativo al quale abbiamo fatto riferimento, la questione di costituzionalità non sia manifestamente infondata.

PRESIDENTE. Il nostro Regolamento prevede che le parti abbiano diritto ad una breve replica.

Se l'avvocato Mazza e, in seguito, l'avvocato Taormina intendono avvalersi di questa facoltà, per l'economia dei nostri lavori e per assicurare la massima efficacia alle vostre reciproche argomentazioni fisserei in un massimo di 5 minuti tassativi il tempo a vostra disposizione per questi interventi ulteriori.

MAZZA. Presidente, si impone da parte mia una breve replica perché mi auguro che la Giunta non abbia ritenuto che io abbia snobbato - come ha sostenuto il professor Taormina - la questione pregiudiziale di costituzionalità dell'articolo 8 della cosiddetta legge Tremaglia. Di questo me ne scuso; effettivamente non era questo il mio volere. Forse il professor Taormina non sa - voi ovviamente sì - che abbiamo affrontato la questione in oltre venti pagine alle quali mi riporto brevemente, facendovi presente che noi riteniamo la questione non solo manifestamente infondata, ma già decisa in quanto l'articolo 48 della Costituzione è già stato modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2000 che ha previsto l'istituzione delle circoscrizioni estere, che hanno lo stesso valore delle Regioni a Statuto speciale. L'esempio prospettato dal professore Taormina, infatti, in ordine alla sua possibile elezione in Veneto laddove fosse residente nel Lazio, non può essere assolutamente valido nel caso decidesse di presentarsi in una Regione a Statuto speciale come la Sicilia o la Sardegna.

Abbiamo allegato - ve lo faccio presente - la sentenza n. 20, dell'1985 della Corte Costituzionale, la cui massima - per questo parliamo di una decisione e di una questione già ampiamente affrontata dalla Corte Costituzionale - recita: «Il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini della

Repubblica nel godimento dei diritti politici non soffre, infatti, lesioni quando la disciplina dell'esercizio di tali diritti venga adeguata ad un altro principio costituzionalmente rilevante, quale quello del riconoscimento di una potestà legislativa primaria in materia elettorale alle Regioni a Statuto speciale». In questo caso noi trattavamo delle Regioni a Statuto speciale; in seguito alla modifica dell'articolo 48, la circoscrizione estero segue sostanzialmente lo stesso regime.

Faccio, altresì, presente che mi sono limitata nel riportarmi alla memoria perché prima di me hanno parlato sul punto persone più autorevoli. Mi riferisco al professor Baldassarre, presidente emerito della Corte Costituzionale, al professor Morbidelli, ordinario dell'Università di Roma La Sapienza, al professor Lombardi, ordinario dell'Università di Torino, al professor Frosini, straordinario dell'Università di Sassari e al professor Fusaro, straordinario dell'Università di Firenze.

Ci siamo peritati di reperire tutti e cinque i pareri espressi dalle persone indicate, i quali hanno reiteratamente, univocamente e con assoluta specificità in materia rappresentato come si debba garantire che gli italiani residenti all'estero siano rappresentati da persone che condividono la loro stessa condizione e la loro stessa esperienza, evitando così che siano

colonizzati da candidati paracadutati nel territorio nazionale e garantendone la genuinità e l'effettività della rappresentanza politica. Sono queste, infatti, le parole del professor Baldassarre che credo proprio non sia l'ultimo arrivato. Anche il professor Morbidelli ha sottolineato lo *status* speciale della circoscrizione estera, istituita modificando l'articolo 48 con una legge costituzionale *ad hoc* che non costituisce un *vulnus* nel principio di uguaglianza, cui si allineano tutti gli altri pareri indicati e che evito di leggere in quanto sono a vostra disposizione.

Per brevità, faccio due annotazioni circa quanto sostenuto dal professor Taormina.

Il certificato del 5 marzo del 2008 - deve essere chiaro a tutti - è stato annullato e non è più rientrato in vigore, tant'è che oggi l'avvocato Di Girolamo risulta residente dal 2 giugno, con provenienza da Roma, in un altro posto diverso da quello da voi indicato.

Mi dispiace, professore, non sono a conoscenza dell'ordinanza del TAR che ha citato. Abbiamo depositato il 14 ottobre un estratto da cui risulta che fino a quella data non c'era stata decisione alcuna. Purtroppo, non ho questa decisione; non so se voi l'avete depositata; non so se è agli

atti; non credo. Non la conosco e su questa non posso discutere, fatto sta che abbiamo dati differenti.

Per quanto riguarda i reiterati riferimenti alla signora Ciannella e a Sorrentino sul tema dell'autocertificazione, credo che una norma non possa essere superata da una dichiarazione resa dalla signora Ciannella, che è un funzionario. Se, quindi, in calce alla domanda di iscrizione all'AIRE c'è scritto: «La presente dichiarazione viene resa senza sottoscrizione autenticata ai sensi di legge», che è il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, credo che la Ciannella non possa smentire il modello da lei redatto. Conoscere o meno la normativa è un problema della Ciannella, certamente non è compito nostro insegnare alla Ciannella le prerogative di questo tipo di dichiarazione.

Vi è un'ultima annotazione: mi dispiace, non avevo mai fatto riferimento nella mia discussione alla domanda di autorizzazione a procedere; però, purtroppo devo smentire il professore che dice che la procura non ha mai parlato di un concorso tra il Di Girolamo e il Mattiussi. Effettivamente, ai capi *d), e), f) e g)* si parla con precisione di reati di falso e di abuso di ufficio commessi in concorso l'uno con l'altro. Credo che gli atti dicano più delle dichiarazioni e delle testimonianze.

PRESIDENTE. La parola all'avvocato Taormina.

TAORMINA. Signor Presidente, innanzi tutto ci riferiamo al console Sorrentino e alla funzionaria Ciannella nel fare richiamo alla circostanza che la procura della Repubblica di Roma non aveva assolutamente configurato ipotesi di concorso.

In secondo luogo, sappiamo anche noi che è stato annullato quel certificato precedentemente ricordato, ma abbiamo ragionato riportandoci alla situazione antecedente, ritenendo che quella sia l'unica rilevante, al punto tale che abbiamo rammentato come il TAR del Lazio abbia declinato la giurisdizione per la consunzione della fattispecie elettorale.

Mi fa piacere che sia stata ricordata la legge costituzionale per l'istituzione delle circoscrizioni estere, perché questo dimostra che è poco avvertito il richiamo, per la semplice ragione che quella era la sede. Siccome per le circoscrizioni estere è stato appunto necessario varare una legge costituzionale, quella era la sede anche per modificare la Costituzione dal punto di vista della previsione dell'obbligo di residenza. Questo dimostra ancora di più che la questione che abbiamo sollevato, lungi

dall'essere manifestamente infondata, grazie all'argomento della collega, diventa invece ancora più forte.

Infine, quanto alle Regioni a Statuto speciale, per le quali si è provveduto con legge regionale di quelle Regioni appunto, si tratta evidentemente di una specificità che non appartiene a tutto il territorio nazionale, cui ci si riferisce quando si parla delle circoscrizioni e soprattutto di quelle elettorali estere. Si tratta, pertanto, di un elemento di comparazione assolutamente inidoneo a dimostrare quello che si vuole e, quindi, che sia un argomento fatiscente e da respingere.

Per questo motivo, insistiamo nelle nostre conclusioni.

PRESIDENTE. Prima della chiusura della discussione, le parti possono prendere la parola direttamente. Pertanto, se l'avvocato Fantetti ed il senatore Di Girolamo intendono approfittare di questa possibilità, li pregherei di farlo dal banco della Presidenza, per comodità logistica. Terrei fermi anche in questo caso i tempi che ci siamo dati, quindi darei cinque minuti a testa.

FANTETTI. Signor Presidente, i cinque minuti a mia disposizione saranno assolutamente sufficienti per rivolgere un ringraziamento e svolgere qualche breve riflessione.

Il mio ringraziamento va alla Giunta per le elezioni e al Comitato inquirente per la sollecitudine e l'approfondimento che hanno voluto dedicare al ricorso da me presentato, come pure ai competenti Uffici del Senato, il cui personale si è dimostrato estremamente preparato e disponibile.

Vorrei poi effettuare alcune precisazioni su due punti, ossia l'emigrazione e la costituzionalità. Emigrare non è mai una scelta semplice: l'ho fatto nel 1993, dopo che già da anni risiedevo all'estero, nel senso che frequentavo Paesi esteri. Adesso, si emigra probabilmente per cercare un lavoro migliore; un tempo, si emigrava per cercare lavoro. Non si tratta mai di una scelta semplice: si lasciano affetti e rapporti vari, ed è una questione che segna la vita delle persone; la segnava in passato e lo fa ancora adesso.

Ricordiamo che più del 50 per cento degli iscritti all'AIRE ha meno di 40 anni, a dimostrazione del fatto che il fenomeno migratorio è attuale, continua e ha una qualità ed una quantità, per quanto riguarda popolazione italiana, assolutamente eccezionali. Per questo motivo, si è dato

riconoscimento a livello parlamentare (con la legge n. 459 del 2001 e, precedentemente, con le due modifiche della Carta costituzionale, una del 2000 e una del 2001) di questa specialità, quantitativa e qualitativa, prevedendo un regime particolare.

Il senatore Li Gotti faceva riferimento ad una questione, ossia il rinvio di diritto internazionale privato, che forse è stato sottovalutato nella discussione. È di tutta evidenza a chiunque sia emigrato all'estero che, una volta emigrati, si fa riferimento alla legislazione locale (non devo citare la situazione o l'esperienza di tanti italiani emigrati in America e sottoposti a Ellis Island a regimi di controllo sanitario, psichico o della libertà personale assolutamente estranei alla nostra legislazione, oltre che alla nostra cultura, anche giuridica, nonché alla nostra civiltà). Il riferimento, come dicevo, è alla legislazione locale: lo sanno tutti coloro che sono emigrati, mi preme dirlo ai fini di questa situazione, per ribadire il fatto che l'avvocato Di Girolamo non è mai risultato iscritto come residente all'estero per le autorità locali, perché i belgi non hanno mai - né per un motivo, né per un altro, né in un Comune, né in un altro - affermato, dichiarato, sottoscritto o confermato, dopo verifica nostra o di chiunque altro abbia voluto farla

(come la polizia o il consolato), che esisteva una residenza. Questo è un dato di fatto che vi pregherei di considerare.

Per quanto concerne la questione della costituzionalità, sono perfettamente d'accordo con le considerazioni edotte, al solito, dal professor Taormina: credo rientri assolutamente nella potestà di questa Giunta inviare eventualmente alla Corte un quesito in merito.

Concordo naturalmente col fatto già esposto dalla mia difesa, ossia che una soluzione in merito di un caso assolutamente equivalente è già stata data e, naturalmente, vi sono i pareri autorevolissimi dei costituzionalisti che erano già stati sentiti.

Ricordo, per altro, visto che ho l'occasione per commemorarlo, com'è già stato fatto dall'Aula del Senato, che il Presidente della Corte costituzionale era il senatore Elia, autore della sentenza che da noi viene citata.

Vorrei però anche evidenziare che vi è una conseguenza politica che non dovrete sottovalutare in un rinvio alla Corte costituzionale dell'articolo 8 della legge n. 459 del 2001: sulla specialità della residenza all'estero si basano quella della circoscrizione estero e quella dell'intera costruzione legislativo-istituzionale dedicata agli italiani all'estero. Quindi,

da un punto di vista politico, questa - che nel merito, non abbiamo dubbi, dovrebbe essere rigettata, salvo vedere la tempistica - è potenzialmente una mina sotto l'intera costruzione.

Allora, come Aula del Senato, quindi massima espressione legislativa, dovete considerare, da un punto di vista politico, anche il pericolo insito in questa possibilità e, a mio avviso, riferirvi proprio alla vostra potestà legislativa primaria. Questa, in materia elettorale, anche degli italiani all'estero, spetta - come ricordavano quella sentenza della Corte costituzionale citata e altri esimi costituzionalisti - a voi, al Parlamento italiano e al Senato. A mio avviso, quindi, in caso di dubbi o di perfezionamenti al sistema legislativo che riguarda gli Italiani all'estero, vi è una prevalenza dell'Aula senatoriale rispetto ad un rinvio della Corte costituzionale per risolvere eventualmente questa questione, se vi sono nel merito opinioni divergenti sulla funzionalità o meno di questa legge.

DI GIROLAMO Nicola (*PDL*). Signor Presidente, ringrazio Lei e tutti i senatori intervenuti, nonché la Giunta per le elezioni ed il Comitato inquirente per la velocità, le modalità, l'estremo rigore e lo scrupolo con i quali hanno portato avanti tutti quanti i lavori.

Non tedierò ulteriormente gli astanti con altre dissertazioni, riportandomi integralmente agli atti, alle memorie già depositate e all'audizione che originariamente ho reso innanzi alla Giunta.

Intendo, però, solo stigmatizzare un punto: dal sottoscritto non è stato compiuto alcun illecito, così come dalle carte potete verificare, né alcun comportamento non consono agli scranni del Senato. Ritengo che, contrariamente a quanto dichiarato dall'avvocato Fantetti, un'ipotesi di eccezione di incostituzionalità non costituisca assolutamente una mina vagante, ma vieppiù l'opportunità di migliorare - laddove fosse possibile - una legge che ha consentito di dare espressione agli italiani all'estero.

Ringrazio, quindi, per l'operato che è stato portato avanti fin qui ed anche per quello successivo.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Di Girolamo.

Dichiaro chiusa la discussione e invito la Giunta a ritirarsi in camera di consiglio.

Propongo, per comodità logistica, che la camera di consiglio si svolga in questa stessa Aula.

Poiché non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Congedo pertanto i nostri ospiti e sospendo la seduta.

(Allontanate le parti e il pubblico presente, la Giunta si riunisce in camera di consiglio dalle ore 18,45 alle ore 20,20 del 20 ottobre 2008)

PRESIDENTE. La seduta pubblica è ripresa.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, a seguito della contestazione dell'elezione del senatore Nicola Paolo Di Girolamo (circoscrizione Estero – ripartizione Europa) decisa dalla Giunta nella seduta del 7 ottobre 2008; preso atto dell'istruttoria svolta dal Comitato inquirente; ascoltate le parti ed i loro difensori; letti gli articoli: 66 della Costituzione; 87 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; 8, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 2001, n. 459; 19 del Regolamento del Senato della Repubblica; 14 e 17 del Regolamento per la verifica dei poteri del Senato; visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 2001, n. 459;

Sten.AZZ-PAL-ABA-TOG-CAP-DIG

Revisore NUO

Resoconto stenografico n. 1

Giunta delle elezioni

Seduta n. 16 del 20/10/2008

Sede VP

delibera di proporre al Senato – disattesa ogni diversa istanza –
l’annullamento dell’elezione del senatore Nicola Paolo Di Girolamo.

Ai sensi dell’articolo 17, comma 4 del Regolamento di verifica, la
relazione scritta recante le motivazioni della decisione sarà sottoposta alla
Giunta nella prossima seduta, sì da poter essere presentata al Senato entro il
termine di venti giorni dall’adozione della presente decisione.

Dichiaro così conclusi i nostri lavori.

I lavori terminano alle ore 20,25.